

Al Ministero dello Sviluppo
Economico
Ufficio per gli Affari Generali e per
le Risorse
Via Molise, n. 2
00187 ROMA

OGGETTO: Diritto di accesso agli atti attestanti i requisiti di ammissione dei concorrenti a un concorso a dirigente

Con nota del 3 febbraio 2009 il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla domanda, presentata dal Sig., classificatosi al n. 43 nella graduatoria di un concorso a 7 posti di dirigente di seconda fascia presso quella Amministrazione, di accedere agli atti attestanti i requisiti di ammissione dei concorrenti che lo precedono in graduatoria nonché al parere della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente l'accertamento dei requisiti del concorrente primo classificato.

Al riguardo la Commissione fa presente che il partecipante ad un procedimento concorsuale ha diritto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 241/90, di *“prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24”*. E poiché gli atti richiesti non risultano rientrare tra quelli indicati dal citato art. 24, si esprime il parere che nulla osti all'accoglimento della domanda d'accesso.

Al Consigliere comunale
.....
53100 SIENA

OGGETTO: Diritto di accesso di un consigliere comunale a vari atti e notizie, analiticamente indicati, relativi all'attività svolta all'estero dal Comune.

Con nota del 9 agosto 2008 il Consigliere comunale chiedeva al Comune di Siena vari atti e notizie, analiticamente indicati, relativi all'attività svolta all'estero dal Comune.

La dirigente dell'Ufficio Affari Istituzionali, con nota 26 gennaio 2009 n. 161, respingeva l'istanza, ritenendola generica.

Con nota del 3 febbraio 2009 il Consigliere ripresentava la domanda, precisando ulteriormente il contenuto della domanda precedente.

Il Sindaco, con nota 2 marzo 2009 n. 55, respingeva nuovamente la domanda, ripetendo sostanzialmente le considerazioni già espresse dall'Ufficio Affari istituzionali e rilevando genericamente che la stessa era preordinata ad un non consentito controllo generalizzato del merito dell'attività del Comune, come sarebbe stato precisato da alcuni precedenti giurisprudenziali.

Con nota del 9 marzo 2009 il Consigliere ha sottoposto la questione a questa Commissione, chiedendone il parere.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

Il problema specifico riguarda l'interpretazione degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/2000.

L'art. 10:

- al comma 1 enuncia il principio che *“tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione”*;

- al comma 2 prescrive che le amministrazioni interessate assicurino ai cittadini il diritto d'accesso *“agli atti amministrativi” (recte: ai documenti amministrativi), “all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino” e “in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione”*.

L'art. 43, comma 2, stabilisce a sua volta che i consiglieri comunali e provinciali *“hanno **diritto** di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, **tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato**. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”*.

Sulla base delle citate disposizioni si è formato un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il consigliere comunale, quando dichiara di esercitare il diritto d'accesso in rapporto alle sue funzioni, non è tenuto a specificare né i motivi della richiesta né l'interesse alla stessa e non incontra limiti specifici all'esercizio di tale diritto; e che il disposto dell'art. 43, che consente ai consiglieri comunali l'accesso a tutte le notizie e le informazioni *“utili all'espletamento del loro mandato”* non consente di ipotizzare che l'Amministrazione comunale abbia il potere di esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta d'accesso e l'espletamento del mandato, salvo

casi di richieste d'accesso manifestamente inconferenti con l'esercizio delle funzioni dell'ente locale (eventualità che non si riscontra nella fattispecie).

Né a diversa conclusione possono indurre i precedenti giurisprudenziali invocati dal Sindaco o la circostanza che l'accesso in questione mirerebbe ad un controllo "generalizzato".

Infatti i precedenti in questione attengono in realtà al generale potere d'accesso del cittadino comunale e non allo speciale diritto d'accesso del consigliere comunale, e quindi sono inconferenti; ed in ogni caso rientra nei poteri del consigliere comunale esercitare un controllo sull'attività del Comune, controllo che comunque in questo caso concernerebbe soltanto un piccolo settore (l'attività all'estero) e quindi non potrebbe ritenersi "generalizzato".

Si esprime pertanto il parere che il richiedente abbia diritto di accedere alle notizie e ai documenti amministrativi richiesti.

All' Avvocato

.....
ROMA

OGGETTO: Accesso a copia di una cartella esattoriale in possesso dell'Equitalia Gerit S.p.A.

Con e-mail del 12 febbraio 2009 l'Avvocato ha comunicato di aver chiesto, nell'interesse di un suo assistito che intende tutelarsi in sede giurisdizionale, copia di una cartella esattoriale in possesso dell'Equitalia Gerit S.p.A, vari atti e notizie, analiticamente indicati, relativi all'attività svolta all'estero dal Comune e di averne ottenuto la risposta che *“non si possono avere le copie della cartelle”*, ma si può soltanto *“richiedere un estratto ruolo della cartella”*. Il richiedente rileva che in tal modo gli viene precluso di far valere eventuali vizi di notifica della cartella, che com'è noto non risultano dall'estratto ruolo; e chiede pertanto di conoscere se il comportamento della Società sia conforme alla disciplina della legge n. 241/90.

Osserva la Commissione che la risposta della Società è in realtà alquanto ambigua, perché da una parte afferma che *“non si possono avere le copie della cartelle”* ma si può soltanto *“richiedere un estratto ruolo della cartella”* e dall'altra afferma che *“la richiesta o esibizione di notifiche di cartelle di pagamento può essere effettuata esclusivamente presso i nostri sportelli”*. Ma in ogni caso è indubbio che non possano sussistere motivi che precludano all'interessato (o ad un suo delegato) di accedere ad un documento amministrativo che lo concerne direttamente e che ha necessità di consultare a fini di tutela giurisdizionale, che potrebbero comportare l'esigenza di consultare il documento nella sua integralità.

Si esprime pertanto il parere che il richiedente, se fornito di apposito mandato del contribuente, possa accedere al documento in questione.

Gruppo Consiliare di minoranza del
Comune di Cossoine
c/o
COSSOINE (SS)

OGGETTO: Richiesta parere in materia di accesso di consiglieri comunali.

Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato*”.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto sia al diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* di cui il medesimo è titolare.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez.V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale, con l’unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza che possano aggravare l’ordinaria attività amministrativa.

Per quanto riguarda il diritto di accesso anche agli atti precedenti la data di inizio del mandato consiliare, si ritiene di poter dare risposta affermativa ove la richiesta trovi fondamento nell’esercizio delle funzioni proprie del consigliere comunale.

Analoga risposta affermativa va data al quesito se “qualsiasi consigliere comunale può richiedere copia o visionare gli atti delle aziende, associazioni o fondazioni che ricevono contributi finanziari dal Comune di appartenenza“ (e, quindi, anche ai loro bilanci) atteso che nei suoi compiti rientra certamente quello di vigilare sull'utilizzazione di finanziamenti comunali.

In ordine, infine, al quesito circa l'obbligo da parte dell'associazione Pro Loco di depositare il proprio statuto presso l'ente dal quale riceve contributi finanziari, si ritiene che il deposito quale atto cui conferire valore legale deve essere eseguito solo in occasione della sua costituzione davanti all'autorità competente al suo riconoscimento, ma è comunque, un documento “pubblico” non sottraibile a richiesta di accesso.

Con questo parere la Commissione ritiene di avere risposto ai quesiti sottoposti sia con la nota in data 4 luglio 2008 che con la successiva del 15 febbraio 2009.

Sig.ra
Comune di Fiumicino
Area Gestione del Territorio
Ufficio Procedimenti Amministrativi
00054 FIUMICINO

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti di collaudo di edificio scolastico da parte di un cittadino.

L'Ufficio Procedimenti Amministrativi dell'Area Gestione del Territorio del Comune di Fiumicino domanda se sia legittimato all'accesso agli atti di collaudo, comprensivi delle eventuali relazioni allegate, e alla determinazione di approvazione del collaudo stesso di un edificio scolastico il cittadino, genitore di un alunno frequentante la scuola, senza alcuna ulteriore motivazione.

Ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.L., il legislatore, al fine di favorire la massima trasparenza dell'attività dell'Amministrazione comunale, ha previsto l'obbligo di mettere a disposizione di ogni cittadino residente (per la visione o estrazione di copia) qualunque documento relativo ad atti emanati dall'Ente locale, senza necessità di motivarne la richiesta ai fini della valutazione della titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che giustifichi l'interesse del richiedente all'accesso, così come previsto invece in via generale dall'art. 22, comma 1, legge n. 241/90.

A maggior ragione, poi, la legittimazione all'accesso deve essere riconosciuta nel caso di specie in cui la richiesta è giustificata da una situazione giuridica qualificata, quale quella dell'interesse di un genitore a verificare che i lavori compiuti sull'edificio scolastico frequentato dal figlio abbiano ricevuto il prescritto collaudo.

Opera Pia

.....

..... (NO)

e p.c. Prefettura di Novara
Ufficio Territoriale del Governo
Area II - Raccordo con gli Enti Locali
Piazza Matteotti 1
28100 NOVARA

OGGETTO: Legittimazione del consigliere comunale all'accesso dei bilanci dell'Opera Pia di (NO). Riesame.

La Prefettura di Novara, con nota del 6 novembre 2008, sottoponeva all'esame di questa Commissione il quesito relativo al diritto di accesso dei consiglieri comunali di (NO) ai bilanci 2004 e 2005 dell'Opera Pia, ente di assistenza e beneficenza avente sede nello stesso Comune. La nota riferiva come il Comune di avesse declinato la propria competenza a valutare l'istanza suggerendo ai richiedenti di rivolgersi direttamente all'Opera Pia e come quest'ultima, sulla base di un parere legale, avesse respinto la domanda in quanto soggetto di diritto privato non assoggettabile alla normativa sull'accesso. Aggiungeva la Prefettura che la domanda di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Opera Pia era stata respinta dalla Regione Piemonte e come sulla questione si fosse aperto un contenzioso dinnanzi al T.A.R. Piemonte (tuttora pendente).

Riassumendo in estrema sintesi il percorso motivazionale espresso nella seduta del 16 dicembre 2008, questa Commissione riteneva che la soluzione del quesito non risiedesse nella natura giuridica da riconoscere all'Opera Pia quanto nell'attività istituzionale dalla stessa svolta e dai correlativi compiti di vigilanza attribuiti dalla L.R. Piemonte n. 20/82 ai Comuni, con conseguente diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei documenti contabili richiesti, in virtù dell'ampia legittimazione all'accesso attribuita loro dall'art. 43 del T.U.E.L..

Conosciuto il parere della Commissione, l'Opera Pia, tramite il suo Presidente, ha fatto pervenire (16.02.2009) una nota nella quale sostanzialmente invita la Commissione a riesaminare il parere alla luce della legge regionale n. 1/2004 (e della D.G.R. n. 57-5910 del 22.04.2002 recante norme di applicazione della legge regionale n. 5/2001) che ha delegato alle Province le funzioni di vigilanza sulle IPAB e sulle persone giuridiche di diritto privato facente parte del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali.

Gli elementi nuovi forniti dall'Opera Pia - che se portati opportunamente a conoscenza nell'originaria richiesta di parere avrebbero evitato di ritornare sull'argomento - inducono questa Commissione a modificare in parte il parere espresso nella seduta del 16 dicembre 2008.

La normativa che in materia di servizi sociali, e segnatamente di IPAB, si è succeduta nel tempo (LL.RR. n. 5/2002 e n. 1/2004) ha ridisegnato (ancorché, per le IPAB, in via transitoria in attesa di una legge regionale di riordino non ancora intervenuta) le funzioni assegnate rispettivamente alla Regione, alle Province, ai Comuni e alle ASL. Senza approfondire l'esame del quadro dei compiti distribuiti fra i vari enti territoriali, per quanto riguarda il tema che ne occupa, e cioè il diritto di

accesso ai bilanci da parte dei consiglieri comunali, è evidente come la normativa regionale sopracitata intervenuta successivamente al trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni abbia apportato un profondo cambiamento nelle funzioni delegate agli enti territoriali minori (confermando, invece, la sostanziale irrilevanza della natura giuridica dell'ente operante nello specifico settore), attribuendo alla Provincia (alla quale vengono trasmessi i bilanci) i compiti di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB (art. 115, L.R. n. 5/2001 e art. 5, L.R. n. 1/2004) anteriormente di competenza dei Comuni. Ne deriva che l'ampia facoltà di accesso riconosciuta ai consiglieri comunali dall'art. 43, T.U.E.L. deve essere ora attribuita *ratione materiae* ai consiglieri provinciali, mentre i consiglieri comunali non possono più vantare un diritto di accesso solo in virtù dell'esercizio del mandato del quale sono titolari.

Pertanto, la domanda di accesso presentata dai consiglieri comunali di non dovrà essere più valutata ai sensi dell'art. 43, T.U.E.L., che prevede un sostanziale automatismo di accoglimento qualora la richiesta sia collegata all'esercizio dei diritti-doveri insiti nella carica rivestita, ma ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge n. 241/90 che legittima l'istanza solo in presenza di "un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Poiché la domanda dei consiglieri comunali non è stata allegata, questa Commissione non è in grado di esprimere nel merito il proprio avviso. Ove, peraltro, fosse basata sul semplice presupposto dell'agire in funzione del proprio mandato consiliare la stessa, per quanto sopra detto, dovrebbe essere respinta.

Dott.ssa
c/o Avv.
.....
SCAFATI

OGGETTO: Richiesta di parere avverso diniego di accesso in materia di violazione di norme edilizie con contestuale ricorso al Difensore Civico.

La Dott.ssa ha impugnato dinanzi al Difensore Civico il differimento dell'accesso a documenti relativi a permesso di costruzione concesso dal Comune di Montesarchio su area confinante con la propria e ha inoltrato copia del ricorso anche a questa Commissione "titolare di compiti di vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, anche allo scopo di conseguire un parere sull'esercizio del diritto di accesso in parola".

La Commissione ritiene opportuno non approfondire in punto di fatto la fattispecie sottoposta al suo esame in quanto la richiesta di parere non può essere accolta.

Nei casi in cui la legge (art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 184/2006) legittima la Commissione ad esprimersi con un parere, la conseguente pronuncia può essere assunta come soluzione della fattispecie concreta attivata dalla presentazione di una domanda di accesso o come principio generale cui conformare la decisione in un eventuale futuro procedimento per l'accesso in fattispecie analoghe: in entrambe le ipotesi, quindi, il parere accede ad un procedimento amministrativo ispirando la decisione (positiva o negativa) dell'Amministrazione.

La funzione consultiva della Commissione può essere esercitata al di fuori del procedimento amministrativo apertosi a seguito di una domanda di accesso anche nell'ipotesi di ricorso al rimedio amministrativo (gerarchico improprio) instaurato dinanzi il Difensore Civico ove questi ne faccia esplicita richiesta. Quest'ultima, peraltro, nella prassi assume il carattere della straordinarietà.

Nelle situazioni sopradescritte, il parere della Commissione, ancorché non vincolante, può svolgere un ruolo determinante nell'adozione della pronuncia dell'Amministrazione o del Difensore Civico che ad esso possono uniformarsi. Ma nel caso in cui il procedimento amministrativo si è già concluso, il parere richiesto, come nella fattispecie, dal soggetto che abbia già fatto ricorso al Difensore Civico avverso la sfavorevole pronuncia dell'Amministrazione, non avrebbe alcuna rilevanza (in assenza di una specifica richiesta dell'Autorità adita) in quanto esso non può incidere in una fase contenziosa in cui l'Autorità investita della decisione sull'impugnazione adotterà autonomamente il proprio convincimento.

Il parere, pertanto, non solo sarebbe *inutiliter datum* ma anche istituzionalmente inopportuno, dato che ipoteticamente potrebbe non coincidere con la soluzione data al caso dall'unica Autorità (nella specie, il Difensore Civico) legittimata a dirimere il contrasto insorto fra soggetto agente e pubblica amministrazione.

Università degli Studi della Basilicata
Potenza
Via Nazario Sauro, 85
85100 POTENZA

OGGETTO: Una richiesta di accesso di un Consigliere di amministrazione dello stesso Ateneo volta a prendere visione delle relazioni finali che determinano il pagamento dell'indennità di responsabilità

Il Direttore amministrativo dell'Università degli Studi della Basilicata chiede a questa Commissione di esprimere parere in merito ad una richiesta di accesso di un Consigliere di amministrazione dello stesso Ateneo volta a prendere visione delle relazioni finali che determinano il pagamento dell'indennità di responsabilità disciplinata dagli artt. 75, 76 e 91 del CCNL del personale appartenente al Comparto Università. Qualora il parere fosse favorevole si chiede, inoltre, se dovrà essere acquisito il consenso dei controinteressati.

In quanto proveniente da un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo la domanda di accesso è "qualificata" *ex se* senza bisogno di valutazione dell'interesse diretto, concreto e attuale che, ai sensi dell'art. 22, comma, lett. b) della legge n. 241/90, legittima l'accoglimento dell'istanza, atteso che il componente del C.d.A. non solo ha il diritto di visionare qualunque atto di gestione dell'Ateneo ma ne ha anche il dovere rientrando nei suoi compiti di vigilanza.

L'accoglimento della richiesta, poi, non è mai subordinata (tranne nei casi di tutela di dati ultra-sensibili) al "consenso" dei controinteressati, i quali, semmai, possono essere informati dell'istanza di accesso e far pervenire eventualmente le loro deduzioni contrarie, ex art. 3, d.P.R. n. 184/2006; ma nel caso che ne occupa nemmeno tale adempimento procedurale è necessario, sia in quanto, per consolidato orientamento di questa Commissione (e del giudice amministrativo), i provvedimenti adottati dall'Amministrazione a seguito di valutazione comparativa perdono qualunque contenuto di riservatezza e dunque escludono la presenza di "controinteressati sostanziali", sia soprattutto perché, nella fattispecie, il diritto di accesso non può soffrire alcuna limitazione di fronte all'esercizio del diritto-dovere del componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Avv.
22066 MARIANO COMENSE (CO)

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso di un consigliere comunale agli atti di un altro comune

L'avvocato ha chiesto un parere in merito all'accesso ottenuto dal consigliere comunale, del comune di Dongo, al diverso comune di Dosso del Liro.

In particolare, l'accesso riguardava la documentazione relativa alla signora e cioè l'assunzione della stessa presso il comune di Dosso del Liro, risoluzione del rapporto lavoro, procedura di mobilità.

La Commissione osserva, preliminarmente, che l'accesso dei consiglieri comunali è disciplinato dalla speciale normativa prevista dall'art. 43 del T.U.E.L. n. 267 del 2000, il quale prevede il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di ottenere dagli uffici del comune o della provincia, nonché dalle aziende o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (C.d.S. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale".

Ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle, ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (sent. n. 4471/2005).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne - in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il buon andamento".

E' importante, altresì, sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n.

267 del 2000 sussiste una profonda differenza: Il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune.

Per le considerazioni sopraesposte, la Commissione ritiene che ai consiglieri comunali e provinciali è stato riconosciuto un così ampio diritto d'accesso a condizione, però, che venga esercitato nei confronti degli enti presso i quali sono stati eletti.

Conseguentemente, le istanze d'accesso dei suddetti verso enti locali diversi andranno valutate alla luce della generale normativa della legge 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005 capo V, e del successivo regolamento adottato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 185, il cui art. 3 prevede la notifica dell'istanza d'accesso ai controinteressati.

Per le considerazioni sopraesposte la Commissione ritiene che, nel caso di specie, l'istanza d'accesso del cons. al diverso comune di Dosso del Liro, ricadendo nella generale normativa, poteva essere consentito qualora ritenuto sussistente l'interesse, così come previsto dall'art. 22 della richiamata legge n. 241/90, previa notifica alla, considerato che rivestiva la qualifica di controinteressata.

All'Ordine dei Giornalisti
Consiglio Regionale della Toscana
Vicolo dei Malespini, 1
50122 FIRENZE

OGGETTO: Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Con nota prot. n. 165 del 3 febbraio 2009 codesto Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana ha restituito a questa Commissione il testo del "Regolamento per la disciplina della tenuta dell'Albo, dei procedimenti disciplinari, delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni", rielaborato ed approvato nella riunione del 18 dicembre 2008, a seguito delle osservazioni formulate dalla scrivente Commissione nella seduta del 7 aprile 2008 e trasmesse con nota del 23 aprile 2008.

La Commissione, constatato che le modifiche suggerite sono state sostanzialmente effettuate, pur permanendo disposizioni meramente ripetitive della legge n. 241/90 e del d.P.R. n. 184/2006, che tuttavia si giustificano in considerazione delle finalità eminentemente pratiche del Regolamento, diretto a fornire agli interessati una guida unitaria e facilmente consultabile, ritiene di poter esprimere parere favorevole sul Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell'art. 11, 1° comma, lett. a) del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Sig.ra
42100 REGGIO EMILIA

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso a documentazione relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2006 da parte del Comitato locale CRI di Reggio Emilia.

Con nota del 3 aprile 2007 la sig.ra, in qualità di socio della Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Reggio Emilia, rappresentava alla scrivente Commissione una lunga ed infruttuosa corrispondenza intrattenuta con il Presidente del Comitato locale della Croce Rossa di Reggio Emilia al fine di acquisire la documentazione relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2006.

La sig.ra ha avanzato, con nota del 19 gennaio 2007, una prima richiesta agli atti amministrativi che compongono il bilancio in questione, per poi richiedere, con nota del 22 febbraio 2007, la stampa del libro impegni e accertamenti per l'anno 2006, ed infine, con mail del 9 marzo 2007, copia degli impegni che compongono il capitolo di spesa 76 e degli accertamenti che compongono i capitoli di entrata 9, 96 e 98.

A fronte di tali richieste la sig.ra otteneva la sola disponibilità ad avere copia del bilancio 2006 con la relativa relazione predisposta dal Comitato locale della Croce Rossa, mentre si vedeva negare la richiesta ad avere copia degli impegni del capitolo 76 e degli accertamenti dei capitoli 9, 96 e 98, in quanto la richiesta non si riteneva "pertinente a quanto stabilito dal d.P.R. n. 186/2006 in materia di accesso ai documenti amministrativi", atteso che il "d.P.R. sancisce la possibilità di accedere agli atti amministrativi disponibili all'interno dell'ente, quali sono i Bilanci Preventivi e Consuntivi, ma non prevede ulteriori elaborazioni di dati se non per i casi specificati". Peraltro, nella medesima nota di risposta del Comitato locale di Reggio Emilia della Croce Rossa Italiana si richiamava il regolamento interno della CRI che, nel caso di specie, riconosce "la possibilità dei soci a chiedere spiegazioni su capitoli di bilancio esclusivamente in sede di assemblea soci", demandando ogni altro controllo amministrativo "agli organi di competenza stabiliti dall'ente".

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la sig.ra si rivolgeva a questa Commissione per verificare la sussistenza del suo diritto ad accedere agli atti richiesti.

Nel merito questa Commissione rileva un indubbio interesse qualificato dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, come già la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha avuto modo di esprimersi in una fattispecie analoga, relativa al ricorso di un privato contro la Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Pompei, su cui si è pronunciata nella seduta del 19 gennaio 2007.

L'istante, infatti, in qualità di socio della CRI, è titolare di una situazione giuridica soggettiva sufficientemente qualificata e differenziata rispetto a quella del *quisque de populo*, in virtù del rapporto associativo che lo lega all'articolazione locale della Croce Rossa Italiana.

Del resto, l'acquisizione della documentazione relativa all'approvazione del bilancio consuntivo 2006 del Comitato locale di Reggio Emilia della CRI rientra tra le prerogative proprie di un socio e, d'altra parte, costituisce un dovere per la CRI, attesa anche la personalità giuridica di diritto pubblico che la caratterizza.

Ciò anche in virtù del principio generale enunciato dall'articolo 2261, comma 1, c.c., secondo cui “I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti”.

Al Comune di Parabiago
Piazza della Vittoria, 7
20015 PARABIAGO (MI)

OGGETTO: Regolamento comunale per l'accesso.

Con riferimento alla nota n. 28986 del 2 settembre 2008, con cui è stato chiesto il parere di questa Commissione sul progetto di regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi predisposto da codesto Comune, si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione al testo regolamentare sottoposto alla scrivente ai sensi dell'art. 11, 1° comma, lett. a) del d.P.R. n. 184/2006, si formulano quindi le seguenti osservazioni.

1. In via preliminare si osserva che nel testo del progetto sono inserite sia disposizioni meramente ripetitive di quelle della legge n. 241/90 e del d.P.R. n. 184/2006, sia disposizioni integrative elaborate dal Comune; ciò in assenza di alcuna indicazione che consenta di distinguere le une dalle altre. Tale situazione è suscettibile di generare confusione, dal momento che rende disagevole stabilire se si tratti di disposizioni statali, che il Comune non può modificare, ovvero di disposizioni comunali, che il Comune può liberamente modificare, nei limiti consentiti dalle disposizioni statali. Considerate peraltro le finalità eminentemente pratiche del regolamento comunale, che è preordinato essenzialmente a fornire tutti gli interessati una guida unitaria e facilmente consultabile, ritiene la Commissione che il sistema seguito dal Comune possa essere ritenuto condivisibile, a condizione che venga premesso un chiarimento che - in via esemplificativa - potrebbe essere formulato nei seguenti termini: *"Per comodità di consultazione da parte dei cittadini il presente regolamento sull'accesso riporta, in un unico testo organico, sia le disposizioni generali in materia di cui alla legge 9 agosto 1990 n. 241 ed al relativo regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, e successive modificazioni, sia le disposizioni particolari di carattere integrativo introdotte dal Comune. Resta ovviamente ferma la diversa natura delle suddette disposizioni, e la necessità di fare riferimento alle norme statali per quanto non previsto nel presente regolamento"*. Si aggiunge che, sempre per comodità di consultazione, le norme statali potrebbero essere riportate con caratteri tipografici idonei ad rilevarne immediatamente la natura.

2. Sempre in via preliminare si osserva che il regolamento in esame è fondato sull'evidente presupposto che l'accesso agli atti comunali sia disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90 e non già dall'art. 10 del TUEL n. 267/2000.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

La normativa generale sull'accesso, introdotta dalla legge n. 241/90, è anteriore alla disciplina speciale stabilita per gli enti locali dal decreto legislativo n. 267/2000. Di conseguenza è indubbio che la disciplina generale della prima sia applicabile al secondo solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui sia compatibile con i principi enunciati da quest'ultimo.

Le principali differenze tra la disciplina generale e quella speciale attengono all'ambito oggettivo del diritto d'accesso e alla legittimazione all'accesso stesso.

3. Sotto il profilo dell'ambito oggettivo le due discipline, pur partendo entrambe dal presupposto della tendenziale accessibilità di tutti i documenti

amministrativi, concordano nel riconoscere che il diritto d'accesso non è assoluto ma trova un limite in altri diritti o potestà di segno opposto, quale in primo luogo il diritto alla riservatezza. Così la legge n. 241/90 riconosce (art. 22, comma 3) che *“tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”*; ed il decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce che *“tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”*.

Ma da questo comune presupposto derivano conseguenze parzialmente diverse.

Ai sensi degli artt. 22, comma 1, della legge n. 241/90 e 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 sono accessibili i *“documenti amministrativi”*, intendendo per tali ogni genere di rappresentazione di atti materialmente esistenti e comunque detenuti da una qualunque pubblica amministrazione, purché *“concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*; e quindi sono accessibili tutti gli atti di *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”* (art. 22, comma 1 della legge n. 241/90). Salvo eccezioni, non sono invece accessibili le semplici *“informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano la forma di documento amministrativo”* (art. 22, comma 4, della legge n. 241/90). L'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000, invece, ha un ambito oggettivo che per un verso è più ristretto, dal momento che ha per oggetto soltanto gli *atti dell'ente locale* (e quindi non anche gli atti adottati da altre amministrazioni, il cui accesso resta disciplinato dalle norme ad esse applicabili), e per altro verso è più ampio, potendo avere ad oggetto anche le *“informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione”*.

Occorre quindi rivedere la formulazione dell'art. 3, 1° comma del Regolamento in esame al fine di adeguarne la formulazione al dettato del d.lgs. n. 267 del 2000, prevedendo l'esercizio del diritto d'accesso anche con riferimento, più in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale; inoltre occorre rivedere anche la previsione dello stesso art. 3 del Regolamento, nella parte in cui fa riferimento agli atti *“... comunque in possesso dell'Amministrazione Comunale”*, la quale è chiaramente attuativa del disposto della legge n. 241 del 1990 e non del TUEL, che restringe la disciplina dell'accesso ai soli *atti dell'amministrazione comunale o provinciale* e non a quelli comunque detenuti, anche se formati da altre amministrazioni.

Anche nella formulazione dell'art. 4 del Regolamento in esame si deve tenere in considerazione il testo dell'art. 10 del TUEL e non dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, alla luce di quanto sin qui evidenziato.

4. Sotto il profilo della legittimazione all'accesso la legge n. 241/90 prevede che essa spetti soltanto ai soggetti titolari di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*, con conseguente necessità (art. 22, comma 1, ed art. 3 del d.P.R. n. 184/2006) che la domanda d'accesso venga preliminarmente comunicata ai controinteressati, e cioè a *“tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”*.

Il decreto legislativo n. 267/2000, all'art. 10, non stabilisce, invece, alcuna

restrizione alla legittimazione all'accesso, e si limita a prevedere l'esistenza di un'area (non precisata) di atti il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile (tale essendo l'effetto pratico dell'indicata dichiarazione del sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Non essendo peraltro sinora intervenuto tale regolamento, deve ritenersi che, ferma restando la tendenziale non necessità di una situazione soggettiva legittimante, le categorie di atti di enti locali riservati per legge non possano che essere quelle previste in via generale dall'art. 24 della legge n. 241/90, opportunamente adattate - se del caso - alle esigenze dell'ente locale (come di fatto avviene nei regolamenti degli enti locali), e che l'eventuale dichiarazione di differimento da parte del Sindaco possa essere ammessa solo nei limiti di tale articolo (v. il successivo art. 25, comma 3, della legge n. 241/90).

5. Tale essendo l'attuale situazione normativa sussistono evidenti difficoltà di coordinamento tra le due discipline, nonché tra le discipline stesse e la sopravvenuta tutela della riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; difficoltà solo parzialmente risolte dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, secondo cui *“deve comunque esser garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*, con il solo temperamento che *“nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno n. 196, in caso di dati che siano idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

6. Venendo quindi al regolamento qui in esame, va innanzi tutto ribadito che, ai fini della legittimazione all'accesso agli atti dell'amministrazione comunale, ai cittadini del Comune si applica *in primis* la disciplina speciale dell'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000 e non la disciplina generale della legge n. 241/90. E quindi né occorre alcun tipo di interesse qualificato (in tal senso va riformulato l'art. 5, 1° comma del presente regolamento), né può negarsi l'accesso ad atti non riservati per espressa previsione di legge o per dichiarazione del sindaco.

Peraltro, nella perdurante assenza del regolamento di esecuzione del decreto legislativo, e nella palese estrema sinteticità della normativa primaria recata da quest'ultimo, può farsi utile riferimento - ferme restando le differenze di ambito soggettivo ed oggettivo indicate al precedente punto 3 - alla normativa generale della legge n. 241/90 non in contrasto con le norme di principio della disciplina speciale del decreto legislativo n. 267/2000, per quanto riguarda:

1) l'esigenza che la domanda d'accesso venga preventivamente comunicata agli eventuali controinteressati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006; ciò perché il citato art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000 riconosce espressamente l'esigenza di non *“pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”*;

2) l'esigenza di motivare la domanda d'accesso a dati giudiziari o sensibili altrui, atteso che il dovere dell'Amministrazione di compiere un raffronto - ai sensi del citato art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - tra il “rango” della situazione giuridica vantata dal richiedente l'accesso e quello della situazione giuridica di cui è titolare il terzo assoggettato all'accesso comporta - di fatto - l'evidente necessità che la domanda d'accesso debba essere adeguatamente giustificata;

3) la garanzia che l'accesso sia assicurato nei casi in cui tale strumento sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici, come stabilito dal citato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90;

4) la disciplina del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, che resta contenuta soltanto nella legge n. 241/90.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, la Commissione si riserva di esprimere il proprio parere sul testo regolamentare all'esito della riformulazione delle singole disposizioni del regolamento in conformità alle indicazioni suindicate.

Alla Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Via Venezia, n 1
20133 MILANO

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con nota prot. n. 77/03/2002 del 15 gennaio 2009 codesta Fondazione ha restituito a questa Commissione il testo del "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi" rielaborato ed adottato con determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2008, a seguito delle osservazioni formulate dalla scrivente Commissione nella seduta dell'11 febbraio 2008 e trasmesse con nota del 19 febbraio 2008.

La Commissione, constatato che le modifiche suggerite sono state sostanzialmente effettuate, pur permanendo disposizioni meramente ripetitive della legge n. 241/90 e del d.P.R. n. 184/2006, che tuttavia si giustificano in considerazione delle finalità eminentemente pratiche del Regolamento, diretto a fornire agli interessati una guida unitaria e facilmente consultabile, ritiene di poter esprimere parer favorevole sul Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell'art. 11, 1° comma, lett. a) del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per il coordinamento
Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 ROMA

Rif. a nota n. 3844-2.4.5.2.4. del 13.3.2009

1) Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento ha chiesto alla Scrivente Commissione parere sulla proposta di revisione presentata dalla Commissione Europea ed avente ad oggetto il regolamento sull'accesso CE n. 1049/2001, con particolare riguardo alle riserve avanzate dal Dipartimento per le Politiche europee e dal Ministero degli Affari Esteri.

Tali riserve hanno ad oggetto l'ampliamento del diritto di accesso che viene delineato dalla proposta di revisione e che viene ritenuto eccessivo dalle suindicate Amministrazioni che tenderebbero, quindi, a suggerire che la posizione del Governo Italiano dovrebbe essere nel senso di conservare l'attuale regolamento, in quanto già rappresentativo di un delicato equilibrio fra le istanze divulgative e quelle relative al funzionamento delle istituzioni.

Osserva questa Commissione che le tre sostanziali innovazioni liberalizzatrici sono contenute negli artt. 2, 4, 5° comma e 5, 2° comma dell'articolato proposto.

2) La prima di dette norme amplia la platea dei titolari del diritto di accesso. La previgente normativa concedeva, infatti, il diritto di accesso a tutti i cittadini dell'Unione ed a tutte le persone fisiche e giuridiche ivi residenti o aventi sede sociale (salvo la possibilità di estenderla anche ai non residenti e non aventi sede sociale).

La nuova normativa la estende invece a chiunque (qualsiasi persona fisica o giuridica).

Tale innovazione non appare invero eccessiva, in quanto l'attuale normativa italiana (legge n. 241/90, non innovata *in parte qua* dalla novella del 2005) riconosce il diritto di accesso anche a chi non abbia la cittadinanza italiana né residenza né sede sociale sul territorio nazionale, ed è più restrittiva di quella europea solo sotto il diverso profilo di richiedere una situazione legittimante, in quanto l'accesso deve essere funzionale alla tutela di una situazione. Tale limitazione non sussiste, però, a livello nazionale, per l'accesso alle informazioni degli enti locali di cui è titolare qualunque cittadino dell'ente stesso (d.lgs. 18.8.2000 n. 267, art. 10) né per l'accesso alle informazioni ambientali, aperto a "chiunque" (art. 3, comma 1, d.lgs. 19.8.2005 n.° 195), cittadino o straniero che sia.

Proprio quel "chiunque" che era il titolare del diritto di accesso previsto dal progetto elaborato dalla Commissione Nigro, progetto divenuto poi - con modificazioni - il titolo V della legge n. 241/90.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente allargato il concetto di situazione legittimante, escludendo in sostanza dall'accesso la mera "azione popolare" con finalità di controllo, svincolata da qualunque serio interesse personale dell'accedente.

L'ampliamento proposto dalla Commissione europea risponde, quindi, non solo allo spirito originario che ispirò il progetto di normativa italiana sull'accesso, ma anche

alla sua linea evolutiva ed allo spirito di normative speciali compresenti nel nostro ordinamento insieme con la legge generale 241/90.

3) La seconda di dette norme, che statuisce l'accessibilità di nominativi, qualifiche e funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi nell'espletamento delle loro attività professionali, risponde ad un principio elementare di trasparenza che è proprio anche del nostro ordinamento e che è figurativamente rappresentato dalla prescrizione (per vero largamente inapplicata) dell'ostensione di nome e cognome da parte dei pubblici dipendenti.

4) La terza norma sopra citata testualmente recita: "ove una domanda "riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai "documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di "atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale, sono "consultate le autorità di quello Stato membro. L'istituzione in "possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro "ne motiva la segretezza in base alle eccezioni di cui all'articolo 4 o "di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua "divulgazione. L'istituzione valuta l'idoneità dei motivi adottati dallo "Stato membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni "previste dal presente regolamento."

Orbene, tale norma appare pienamente rispettosa degli interessi dello Stato membro, il quale si vedrà sindacare la legittimità del proprio eventuale rifiuto all'accesso solo se lo abbia motivato sulla base delle norme regolamentari europee, come sembra perfettamente logico. Che se invece lo abbia motivato sulla base di disposizioni specifiche della propria normativa nazionale vedrà rispettato il proprio diniego senza che sia possibile alcun sindacato dello stesso a livello sovranazionale.

5) In definitiva e per concludere la Commissione è dunque dell'avviso che gli ampliamenti del diritto di accesso previsti dalla progettata novellazione del regolamento europeo possano essere accettati.

Si rimane comunque a disposizione per esaminare ulteriori eventuali criticità che possano essere segnalate.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente: Università degli studi di Torino - Divisione patrimonio e contratti

Fatto

L'arch., rappresentato e difeso ai fini del presente ricorso dagli avv.ti ed del foro di Torino, dipendente dell'amministrazione resistente, riferisce di una serie di vicende legate alla sua assegnazione a diversi uffici dell'Ateneo.

In particolare, dopo aver preso servizio alla divisione logistica, a causa del demansionamento e dequalificazione patite presso la suddetta divisione, chiedeva ed otteneva il trasferimento alla Divisione patrimonio e contratti. Nonostante tale trasferimento, avvenuto nel mese di marzo 2007, l'odierno ricorrente continuava a lamentare il proprio demansionamento all'interno della struttura presso la quale era stato incardinato. Successivamente, in data 3 dicembre 2008, l'amministrazione ha disposto, pertanto, il trasferimento (poi impugnato) di ufficio dell'arch. ad altra divisione. Tale trasferimento, secondo la prospettazione del ricorrente, è stato disposto anche in virtù di una nota della responsabile della Divisione patrimonio e contratti del luglio 2008 alla quale il ha chiesto di poter accedere con istanza del 27 dicembre 2008 ricevuta da parte resistente in data 31 dicembre 2008.

Decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'arch. ha quindi presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 25 febbraio 2009 contro il silenzio nel frattempo formatosi, chiedendone l'accoglimento. In data 2 marzo 2009 l'amministrazione ha inviato una nota dichiarandosi disponibile a consentire l'accesso, allegando altresì copia del documento oggetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere in conseguenza della nota inviata da parte resistente di cui alle premesse in fatto e del contestuale invio alla scrivente del documento - che si allega alla presente decisione - richiesto dall'arch.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna

Fatto

Il Dott., dirigente penitenziario presso la scuola di formazione e aggiornamento del corpo di polizia dell'amministrazione penitenziaria di Monastir, riferisce di aver svolto lavoro straordinario per un totale di 320 ore presso la suddetta scuola di formazione. L'amministrazione, tuttavia, ha riconosciuto e messo in pagamento, soltanto 220 delle 320 ore di lavoro straordinario.

Pertanto, l'odierno ricorrente ha chiesto ed esercitato l'accesso ad una serie di documenti in possesso di parte resistente. Tuttavia, in sede di esercizio del chiesto accesso (effettuato in data 24 febbraio 2009), al dott. non venivano rilasciati, senza motivazione alcuna, i cartellini marca tempo o altri strumenti equivalenti di rilevazione dell'orario di lavoro dei singoli dirigenti dell'amministrazione penitenziaria della Regione Sardegna per gli anni 2007 e 2008.

Contro tale parziale ed implicito diniego, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 25 febbraio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 10 marzo l'amministrazione ha inviato le proprie difese insistendo per il rigetto del gravame e, comunque, rilevata la presenza di controinteressati, invitando la Commissione a notificare loro il presente atto introduttivo.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria della Regione Sardegna per gli anni 2007 e 2008, non individuabili né dal ricorrente né dalla scrivente, ai quali il presente gravame deve essere notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili dal ricorrente e dalla Commissione, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal dott. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Nola

Fatto

Il Sig. riferisce di aver presentato in data 16 e 21 gennaio 2009 istanza di accesso all'amministrazione comunale resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia di una serie di documenti relativi al governo ed all'assetto del territorio comunale che avrebbero avuto ripercussioni sulla proprietà dell'istante.

Non avendo l'amministrazione dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 17 febbraio 2009 il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il silenzio rigetto, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza a decidere sul ricorso presentato dal sig.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale (come nel caso di specie), il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare - 2° reparto

Fatto

Il maggiore riferisce di un procedimento pendente presso il Garante per la protezione dei dati personali, avviato su segnalazione dello stesso, e avente ad oggetto le modalità di trattamento di dati relativi allo stato di salute del segnalante da parte dell'amministrazione resistente. Lamenta, in particolare, l'..... la mancata oscurazione dei dati sanitari ad opera del Ministero.

A seguito di tale segnalazione, il Garante con nota del 30 ottobre 2008 ha, a sua volta, invitato parte resistente a fornire chiarimenti sulle modalità di trattamento dei suddetti dati (adottate o da adottare) al fine di verificarne la correttezza rispetto ai principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, dando termine al Ministero fino al 1 dicembre 2008 per inviare i suddetti chiarimenti.

Pertanto, in data 5 gennaio 2009 il maggiore ha chiesto all'amministrazione resistente copia della risposta al Garante. Non avendo ottenuto riscontro alla propria istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il maggiore in data 25 febbraio u.s. (pervenuto il successivo 2 marzo) ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 20 marzo 2009 l'amministrazione ha inviato le proprie difese insistendo per il rigetto del ricorso in quanto privo di interesse dal momento che l'amministrazione avrebbe chiarito allo stesso ricorrente i termini del trattamento dei suoi dati sensibili.

Diritto

La Commissione osserva in primo luogo la legittimazione dell'odierno ricorrente al chiesto accesso. Ciò in quanto il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda il ricorrente stesso e concerne un procedimento, quello aperto dal Garante su segnalazione dell'....., il cui esito è di sicuro interesse per la verifica delle modalità di trattamento di dati sensibili del ricorrente da parte dell'amministrazione.

Tuttavia, non v'è alcuna certezza che l'amministrazione resistente, nonostante l'invito del Garante con relativa fissazione di termine per l'invio, abbia trasmesso in concreto i chiarimenti domandati. Solo in quest'ultimo caso, evidentemente, sarà possibile l'esercizio dell'accesso venendo, al contrario, in rilievo la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006 a mente del quale "La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso". Si osserva, infine, che la memoria trasmessa da parte resistente in data 20 marzo u.s. non apporta elementi chiarificatori sull'esistenza o meno di una risposta al Garante nei termini richiesti dall'.....

PQM

La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: A.N.A.S. Compartimento per la viabilità della
Basilicata

Fatto

Il sig., con una prima istanza di accesso, ha chiesto a parte resistente di conoscere i giorni dell'anno 1996 nei quali lo stesso si era recato presso gli uffici dell'ANAS per discutere di una complessa e risalente vicenda relativa ad un bene immobile di sua proprietà.

In data 26 novembre 2008 l'amministrazione rispondeva di non disporre, per il periodo richiesto, di un servizio di portierato e di accoglienza in grado di registrare gli utenti. Il, pertanto, con istanza del 7 gennaio 2009, chiedeva di conoscere la data di attivazione del suddetto servizio di accoglienza. Parte resistente, con provvedimento del 3 febbraio 2009, riscontrava la richiesta negando l'accesso trattandosi di richiesta di informazioni e non di documenti amministrativi.

Contro tale determinazione il ha presentato ricorso in data 25 febbraio u.s. alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti formati o comunque in possesso di una pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell'agire amministrativo. Esula, per converso, dall'ambito di applicazione della suddetta normativa il caso in cui il cittadino chieda informazioni che non abbiano la forma di documenti amministrativi. Laddove, invece, il legislatore ha inteso estendere l'accesso anche alle informazioni, lo ha stabilito espressamente come nel caso dell'accesso disciplinato dal d.lgs. n. 267/2000 o nel caso dell'accesso in materia ambientale.

Risulta, pertanto, fondata l'eccezione sollevata dall'amministrazione col provvedimento oggetto della presente impugnativa, la quale ultima, quindi, non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Resistente: Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "....." di (TO)

Fatto

....., docente abilitato all'insegnamento di matematica e fisica presso diverse classi dell'istituto resistente, riferisce di aver presentato in data 24 gennaio 2009 richiesta di accesso ai seguenti documenti: verbali dei consigli di classe a partire dal mese di settembre 2008; verbali dei collegi dei docenti dalla stessa data; verbali delle riunioni di programmazione per le materie di matematica, fisica e scienze.

La richiesta di accesso era motivata dall'esigenza di poter avere una chiara idea della programmazione didattica dell'istituto, poter gestire al meglio la propria attività di docente e, infine, poter discutere con maggiore cognizione di causa gli argomenti posti all'ordine del giorno delle varie riunioni degli organi scolastici.

In data 17 febbraio il Dirigente dell'istituto manifestava la disponibilità a consentire l'accesso nella forma della presa visione, richiedendo, per l'estrazione di copia, una più specifica motivazione dell'istanza ritenuta, per come formulata, insufficiente. Contro tale parziale diniego, il ha quindi presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 25 febbraio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 19 marzo u.s. l'amministrazione ha trasmesso le proprie difese insistendo per il rigetto del gravame sotto il profilo della carenza di interesse ad estrarre copia dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo si rileva il carattere sostanzialmente pubblico dei documenti richiesti dall'odierno ricorrente. Al di là, tuttavia, di tale carattere, l'amministrazione resistente non dubita della legittimazione a prendere visione dei documenti oggetto dell'istanza, quanto, piuttosto, della possibilità di concedere l'accesso nella forma dell'estrazione di copia. Al riguardo la Commissione osserva che le modalità di esercizio del diritto di accesso debbono considerarsi comprensive tanto della presa visione del documento quanto della sua estrazione di copia. Ciò emerge dalla lettura dell'art. 22, comma 1, lett. a), il quale prevede che per diritto di accesso deve intendersi "...il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia definito l'accesso come il diritto di prendere visione «e» di estrarre copia del documento richiesto, in altri termini, induce a ritenere superata la concezione eventualmente monofasica delle modalità di esercizio del diritto di accesso consistente nella sola visione dell'atto, per accedere, viceversa, ad un'impostazione inscindibilmente bifasica che, oltre alla visione, comprende anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, l'accesso sembrerebbe non tollerare più differenziazioni tra estrazione e visione di quanto richiesto.

A riprova di ciò, il limite contenuto nell'articolo 8, comma 5, dell'abrogato d.P.R. n. 352/92 relativo alla sola visione del documento in presenza di controinteressati, non compare più nel d.P.R. n. 184/2006; in particolare l'articolo 10, nel dettare la disciplina dei casi di esclusione, rinvia puramente e semplicemente all'articolo 24 della legge. Quest'ultima disposizione, in caso di conflitto tra accesso e privacy, non distingue più tra visione ed estrazione di copia; al contrario, il comma 7, stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso (e non più la «visione» dei documenti) per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici. Ciò consente, altresì, di ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. D'altronde, considerare composto il conflitto tra accesso e riservatezza limitando il primo alla mera visione del documento appare sotto certi profili inutile, atteso che il *vulnus* alla riservatezza è arrecato nel momento in cui si accede anche solo visivamente ad un dato concernente un soggetto terzo rispetto al richiedente.

Infine, con riferimento alla motivazione insufficiente della richiesta di accesso eccepita da parte resistente, si rileva che al contrario essa appare sufficientemente dettagliata e idonea a consentire l'esercizio del diritto di accesso nella forma dell'estrazione di copia dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Mar. G.C. elettivamente domiciliato in via, 55100
LUCCA

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri Lombardia -
Ufficio del Personale, via Moscova 19 20121 MILANO

Fatto

Il Mar. G.C. ha presentato, il 28 dicembre 2007, istanza di accesso al Comando Regione Carabinieri Lombardia ai seguenti documenti:

1. pratica e ordine di trasferimento del Mar. P.C. a seguito del ricevimento a rapporto dal Generale Comandante dell'8 marzo 2003; rapporto effettuato a seguito di una denuncia da parte di G.C.

2. documenti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari disposti dal Comando Regione Carabinieri Lombardia, dal Comando Provinciale CC di Milano, dal Comando CC di Gruppo di Milano, in particolare dalla Compagnia CC Milano Porta Monforte nei confronti del M.A.u.p.s. S.M. e del Mar. P.C., dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due ispettori in riferimento alla presenza documentata di una donna nelle camerate della stazione CC Linate A.C. portata dal P.C. in data 28 febbraio 2003;

3. pratica n. 55 di prot. del 2003 del Comando Compagnia CC P.ta Manforte contenente la prova che il medico dell'infermeria militare del Comando Regione Carabinieri Lombardia si rifiutava, a richiesta del Comandante di Compagnia Magg. R. di sottoporre ad ulteriore visita il sottoscritto per le ferite patite a seguito dell'aggressione del Mar. P.C.;

4. procedimento/i disciplinare/i instaurati a carico del M.A.u.p.s. S.M. a seguito, nel 2004, dell'emanazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello Militare di Verona perché i fatti non costituivano reato;

5. conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali, eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera del Mar. in congedo S.M. e C.P.

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza, mentre ha negato l'accesso ai restanti documenti. Nella decisione resa dalla scrivente nel settembre dello scorso anno, il ricorso veniva accolto con riferimento ai documenti di cui ai punti 2, 4 e 5. respinto con riguardo ai documenti di cui al punto 1. Nonostante la pronuncia di accoglimento di questa Commissione e la conseguente diffida dell'odierno ricorrente all'esibizione dei documenti in data 1 dicembre 2008, l'amministrazione con provvedimento del 19 dicembre 2008 e dunque oltre il termine di 30 giorni successivi alla decisione della scrivente, negava i documenti di cui al punto 4. Successivamente, in data 13 gennaio 2009, il G.C. formulava nuova richiesta di accesso alla licenza straordinaria e relativa licenza di convalescenza riferita al ricorrente medesimo, e insistendo per il rilascio dei documenti di cui al punto 4. L'amministrazione, con nota del 4 marzo u.s. negava l'accesso alla licenza di convalescenza in quanto inesistente, mentre con riferimento agli altri documenti differiva l'accesso in attesa di nulla osta da parte dell'autorità

giudiziaria. Contro tale determinazione il G.C. in data 5 marzo u.s. ha presentato nuovo ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti e l'invio alla Procura della Repubblica degli atti per omissione di atti d'ufficio e di abuso di ufficio per non aver l'amministrazione dato seguito nel termine di legge alla pronuncia di questa Commissione. In data 18 marzo l'amministrazione ha trasmesso le proprie difese alla scrivente Commissione.

Diritto

Con riferimento ai documenti per i quali la Commissione si è già pronunciata nel senso della loro accessibilità con la decisione del 16 settembre 2008, si rileva che quest'organo non ha il potere di ordinare l'esibizione documentale all'amministrazione. Contro i provvedimenti assunti dall'amministrazione a seguito di decisione resa dalla Commissione è dato unicamente ricorso al T.A.R.

La circostanza che il provvedimento in questione sia stato reso oltre il termine di trenta giorni previsto dal legislatore, in realtà e ad avviso della scrivente, non determina la consumazione del relativo potere amministrativo e quindi non fa scattare l'eventuale obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica per le fattispecie penali evocate nelle premesse in fatto.

Quanto alla licenza di convalida domandata dal G.C., il rilievo opposto originariamente dall'amministrazione per cui tale documento era inesistente, appare superato dalla nota difensiva dell'amministrazione nella quale si fa presente che il documento, formato dall'amministrazione in data 9 marzo u.s., è in corso di trasmissione all'odierno ricorrente. Sul punto, pertanto ed in attesa dell'effettiva trasmissione documentale, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con riferimento alla licenza straordinaria di convalida. Lo dichiara inammissibile per gli altri documenti, essendosi già pronunciata con decisione del 16 settembre 2008.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare - 2° reparto

Fatto

Il maggiore con raccomandata del 31 ottobre 2008 ha chiesto all'amministrazione resistente copia del documento con il quale la stessa aveva sciolto la riserva in merito alla riammissione in servizio dell'ufficiale in congedo all'esito di una visita medica. La riserva era stata espressa dall'amministrazione in occasione di informazioni assunte dal Pubblico Ministero di Roma in data 20 febbraio 2006. L'interesse alla conoscenza del documento oggetto dell'istanza è da rinvenire nella circostanza che l'odierno ricorrente ha chiesto analogo provvedimento di riammissione in servizio senza ottenerlo. Non avendo l'amministrazione dato seguito all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 22 dicembre 2008 l'..... ha presentato ricorso (pervenuto il 5 gennaio 2009) alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 29 gennaio 2009 l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato da parte del ricorrente. Nella seduta del 3 febbraio u.s. la Commissione, rilevata la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo all'ufficiale individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, ha deciso per l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b), d.P.R. n. 184/2006.

Contro tale determinazione il magg. ha presentato istanza di riesame in data 25 febbraio 2009, lamentando, tra l'altro, il mancato coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali da parte della scrivente.

Diritto

Il ricorso è inammissibile. Rileva, invero, la Commissione che contro le proprie pronunce è data unicamente facoltà di ricorrere al T.A.R. competente nei termini di legge ai sensi dell'articolo 25, comma 5, legge n. 241/90. Quanto al mancato coinvolgimento del Garante si osserva che la richiesta di parere di cui allo stesso art. 25 scatta nel caso in cui l'accesso sia stato negato espressamente o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi. Nel caso di specie, trattandosi di ricorso spiccato contro il silenzio di parte resistente, tale condizione non si è verificata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Consorzio

contro

Amministrazione resistente: Provincia di Caserta

Fatto

Il sig., nella qualità di amministratore unico del Consorzio, riferisce di aver preso parte in data 9 settembre 2008 alla gara di appalto per l'affidamento del servizio di pulizia presso le tre sedi dell'amministrazione provinciale di Caserta. L'aggiudicazione del servizio, tuttavia, veniva assegnata alla ditta Service S.r.l. Pertanto l'odierno ricorrente presentava istanza di accesso agli atti di gara, istanza respinta con nota del 19 novembre 2008 a seguito di opposizione dei controinteressati. Contro tale diniego il consorzio, in data 3 marzo u.s. (pervenuto il 10 marzo successivo), ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza a decidere sul ricorso - peraltro tardivo - presentato dal Consorzio

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12, d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale (come nel caso di specie), il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Radio S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle comunicazioni - Ispettorato territoriale del Lazio

Fatto

....., legale rappresentante dell'emittente radiofonica Radio S.r.l., ritiene che l'emittente in questione sia stata lesa nell'utilizzo del proprio impianto e delle proprie frequenze dall'emittente del gruppo Radio (frequenza mhz).

A seguito di verifiche effettuate da parte resistente nei confronti dell'impianto dell'emittente controinteressata, sono state riscontrate, a dire della ricorrente, alcune irregolarità. Successivamente l'odierna ricorrente esercitava il diritto di accesso ad una serie di documenti domandati all'amministrazione resistente.

In data 23 gennaio u.s. Radio ha chiesto, con nuova istanza di accesso, altresì di conoscere quale sanzione fosse stata applicata per le riscontrate irregolarità; di avere copia delle sanzioni applicate e dei provvedimenti adottati dal Ministero a seguito della verifica effettuata nel mese di novembre 2007.

Decorsi trenta giorni senza aver ottenuto risposta dall'amministrazione, Radio in data 10 marzo u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (notificato anche alla emittente contro interessata) chiedendone l'accoglimento. In data 24 marzo 2009 l'amministrazione ha dato atto dell'avvenuto accesso da parte della ricorrente alla documentazione richiesta, nonostante l'opposizione manifestata dall'emittente controinteressata di cui alla memoria del 23 marzo 2009.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere in conseguenza della nota inviata da parte resistente di cui alle premesse in fatto e dell'avvenuto esercizio del diritto di accesso chiesto dalla ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Salerno

Fatto

La Polizia stradale di Salerno in data 8 giugno 2008 contestava al sig. la violazione dell'art. 182 del codice della strada comminandogli la sanzione amministrativa del sequestro del motociclo di sua proprietà. Riferisce l'odierno ricorrente di aver presentato ricorso al Prefetto avverso le sanzioni comminate e di aver altresì presentato in data 18 dicembre 2008 allo stesso organo istanza di accesso al fine di prendere visione ed estrarre copia dei documenti inerenti la vicenda descritta in possesso della prefettura. Non avendo l'amministrazione dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, in data 13 marzo u.s. il ha inoltrato ricorso alla scrivente Commissione avverso il silenzio della prefettura, chiedendone l'accoglimento. In data 18 marzo u.s. la prefettura di Salerno ha inviato una nota difensiva nella quale, oltre ad una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella fornita dal ricorrente, si fa comunque presente che il sig. è stato invitato in data 9 marzo 2009 a recarsi presso gli uffici di parte resistente per prendere visione della documentazione richiesta.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi il 17 gennaio 2009 e che il ricorso reca la data del 13 marzo 2009, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, via, 80035 Nola (NA)

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Regionale Toscana - Ufficio malattia

Fatto

Il signor, in data 12 gennaio 2009, ha chiesto agli uffici dell'INPS - Direzione Regionale Toscana di potere avere copia conforme di tutti i modelli DM 10/2 presentati dal datore di lavoro nell'anno 2003 con riferimento alla propria situazione contributiva assicurativa, per potere procedere alla tutela dei propri diritti e chiarire alcune incongruenze ed errori avvenuti nel calcolo e nell'erogazione dell'indennità di malattia spettante.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente, il signor, avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, ha presentato ricorso in data 21 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione.

L'amministrazione, con nota del 10 marzo 2009, ha comunicato di avere trasmesso la richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente alla sede provinciale di Prato, poiché l'azienda presso la quale il signor ha prestato la propria attività lavorativa è in carico alla sede di Prato.

Diritto

In via preliminare, si rileva che la documentazione richiesta dal sig. non risulta essere in possesso dell'amministrazione cui è stata formulata la richiesta di accesso e contro cui è stato presentato il ricorso in esame.

Dalla memoria pervenuta dall'amministrazione resistente, si evince infatti che la stessa ha trasmesso la richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente alla propria sede provinciale di Prato, competente quale sede dell'azienda presso la quale il signor ha prestato la propria attività lavorativa.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione sospende ogni decisione sul merito del ricorso, in considerazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, secondo cui "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso" ed in attesa "delle determinazioni dell'amministrazione competente investita dell'istanza di accesso, nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'attuale amministrazione resistente.

PQM

La Commissione, soprassiede ad ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, interrompendo i termini, in attesa delle determinazioni dell'amministrazione competente.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la Funzione Pubblica

Fatto

Il Dott., in servizio presso il CNIPA, con istanza del 13 gennaio 2009, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica di accedere agli atti connessi al ricorso straordinario al Capo dello Stato da lui stesso presentato il 16 settembre 2008 alla Presidenza del Consiglio, ed in particolare alla nota per il Ministro e l'innovazione sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, vale a dire alla memoria difensiva predisposta e trasmessa dal CNIPA in data 6 novembre 2008, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Con nota del 10 febbraio 2009, l'amministrazione resistente ha negato l'accesso, per tutti gli atti richiesti, differendolo al termine di conclusione dell'istruttoria.

Pertanto, il Dott., il 26 febbraio 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, avverso il rigetto dell'istanza formulata, chiedendo l'immediato accesso quanto meno alla documentazione già esistente, la memoria difensiva predisposta e trasmessa dal CNIPA.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di

accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Consiglio di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Sempre il Consiglio di Stato (V sezione, sentenza n. 2511 del 16 maggio 2008) di recente ha confermato che "alla luce della evoluzione normativa deve concludersi che l'accesso necessario a curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti è sempre prevalente sulla riservatezza del terzo anche se intacchi dati sensibili, salva la più accentuata tutela per i dati c.d. "supersensibili"; in quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla scorta del menzionato art. 60, darà prevalenza al diritto di accesso nei limiti della "stretta indispensabilità" prevista dalla norma, solo se la situazione soggettiva sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; la novella formulazione dell'art. 24, non pone più alcun limite "modale" all'accesso, che, dunque, potrà tradursi in un rilascio dell'atto e non più nella mera visione dello stesso (come ritenuto dall'ad. plen. n. 5 del 1997); pertanto l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi recede quando l'accesso stesso è esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1699)".

Considerato quanto sopra esposto, il documento richiesto non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte del diniego dell'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa - nel bilanciamento degli interessi contrapposti - è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza si è espressa sul tema anche affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, Sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve

comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Infine, con riferimento al caso di specie, si evidenzia la recente sentenza del T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui “l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola Secondaria di I grado "D. Alighieri" di

.....

Fatto

La signora, in qualità di docente presso la Scuola Secondaria di I grado "D. Alighieri" di, il 10 gennaio 2009, ha chiesto a quest'ultimo istituto l'estrazione di copia dei verbali del consiglio di classe - classe I A - del 19 novembre 2008, essendo anche membro di diritto del medesimo consiglio di classe.

Il 26 gennaio 2009, l'odierna ricorrente riceveva dall'istituto quanto richiesto, ma riscontrava che buona parte della documentazione era volutamente stata stralciata di alcune parti con delle omissioni.

Pertanto, il 27 febbraio 2009, la signora ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, alla scrivente Commissione per ottenere il riesame del diniego all'accesso dei suddetti dati e atti in forma di copia e avere il loro rilascio nell'integrale forma richiesta.

Successivamente, in data 3 marzo 2009, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, integrata con altra nota del 5 marzo 2009, nella quale si fa presente che il 25 febbraio 2009 è stata rilasciata alla signora la copia integrale della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.ssa XX

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

La Dott.ssa XX - partecipante al concorso per 200 posti di Notaio, indetto con D.D.G. del 2004, e risultata non idonea ai fini dell'ammissione alle prove orali, asserendo una lesione dei propri diritti, e la conseguente necessità di tutela giurisdizionale degli stessi, derivante da una disparità di trattamento rispetto ad altra partecipante di un precedente concorso - con nuovo ricorso presentato il 27 febbraio 2009, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, ha precisato ulteriormente l'oggetto del precedente ricorso presentato il 2 gennaio 2009 alla scrivente Commissione.

In particolare, l'odierna ricorrente ha specificato che il precedente ricorso è stato presentato anche contro il diniego all'accesso ai seguenti atti:

1. la nota del 5/7/2006 con la quale il Ministero della Giustizia - Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani ha chiesto all'Avvocatura dello Stato di proporre rinuncia al giudizio instaurato dalla Dott.ssa YY in relazione al concorso per notaio D.D. 10/12/99;

2. la relazione della Commissione del concorso nella quale la Dott.ssa YY è stata dichiarata idonea e vincitrice del concorso stesso.

Diritto

Il ricorso in esame è da considerare inammissibile rispetto al punto 1) indicato in fatto, poiché rispetto a tale oggetto dell'istanza la scrivente Commissione si è già pronunciata con decisione del 16 settembre 2008.

La Commissione ritiene, invece, fondato il ricorso presentato dalla dottoressa XX in merito al punto 2) della propria richiesta di accesso, avente ad oggetto la relazione della Commissione del concorso nella quale la Dott.ssa YY è stata dichiarata idonea e vincitrice del concorso stesso, poiché - conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza maggioritaria, da questa stessa Commissione e dal disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 - la stessa è fondata sulla necessità della tutela dei diritti dell'odierna ricorrente e concerne della documentazione attinente alla procedura concorsuale a cui ha preso parte. Dall'esame di tale documento potrebbero infatti risultare vizi di contraddittorietà rispetto alla procedura concorsuale alla quale la dottoressa XX ha preso parte, rivelando così eventuali profili di disparità di trattamento rispetto agli altri partecipanti al concorso.

PQM

La Commissione per il punto 2) accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte e lo dichiara inammissibile per il punto 1).

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando 4° Reggimento Artiglieria contraerei
“Peschiera” di Mantova - Centro documentale di Torino

Fatto

Il signor, in data 27 febbraio 2009, ha presentato un nuovo ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro l'accesso parziale ai documenti da lui precedentemente richiesti al Comando 4° Reggimento Artiglieria contraerei “Peschiera” di Mantova, eseguito presso il Centro documentale di Torino.

In data 13 febbraio 2009, l'odierno ricorrente ha effettuato, infatti, l'accesso personale presso quest'ultimo ufficio, prendendo visione solo di alcuni documenti rispetto a quelli richiesti e constatando la mancanza di tutta la documentazione richiesta relativa al 4° Reggimento di Mantova e del distretto Militare di Torino, ultimi due enti di appartenenza.

Ai fini della ricostruzione della vicenda si rammenta che l'odierno ricorrente, con istanza del 29 gennaio 2008, ha chiesto al Comando 4° Reggimento Artiglieria contraerei “Peschiera” di Mantova di prendere visione della documentazione amministrativa custodita nel proprio fascicolo personale, con particolare riferimento ai rapporti informativi, ai pareri espressi ed alle dichiarazioni rese da terzi durante il periodo di servizio prestato, per potere procedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

L'amministrazione destinataria dell'istanza, con nota del 28 febbraio 2008, negava l'accesso non essendo in possesso della documentazione richiesta che, a seguito del trasferimento del signor nel Distretto Militare di Torino, veniva trasmessa a quest'ultimo ufficio.

Pertanto, il signor, in data 18 marzo 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego.

La Commissione, con decisione del 7 aprile 2008, ha invitato l'amministrazione resistente a provvedere alla notifica del ricorso ad eventuali controinteressati diversi dagli autori dei rapporti informativi e dei pareri.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina

prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Consiglio di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Sempre il Consiglio di Stato (V sezione, sentenza n. 2511 del 16 maggio 2008) di recente ha confermato che "alla luce della evoluzione normativa deve concludersi che l'accesso necessario a curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti è sempre prevalente sulla riservatezza del terzo anche se intacchi dati sensibili, salva la più accentuata tutela per i dati c.d. "supersensibili"; in quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla scorta del menzionato art. 60, darà prevalenza al diritto di accesso nei limiti della "stretta indispensabilità" prevista dalla norma, solo se la situazione soggettiva sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; la novella formulazione dell'art. 24, non pone più alcun limite "modale" all'accesso, che, dunque, potrà tradursi in un rilascio dell'atto e non più nella mera visione dello stesso (come ritenuto dall'ad. plen. n. 5 del 1997); pertanto l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi recede quando l'accesso

stesso è esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1699)".

Considerato quanto sopra esposto, i documenti richiesti non possono, dunque, ritenersi inaccessibili, poiché nel caso in esame il diritto di difesa - nel bilanciamento degli interessi contrapposti - è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza si è espressa sul tema anche affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, Sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Le considerazioni di cui sopra, naturalmente, valgono solo nell'ipotesi in cui la documentazione richiesta, e non trovata al momento dell'accesso da parte dell'odierno ricorrente, sia effettivamente in possesso dell'amministrazione resistente, ciò anche in considerazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, secondo cui "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione, con la precisazione di cui in motivazione, accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale

Fatto

La signora, dipendente dal 2006 dell'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, il 28 gennaio 2009, a seguito del provvedimento - emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale - di diniego al trasferimento e/o distacco, da lei richiesto sulla base dell'art. 33 della legge n. 104/92, ha formulato alla suddetta amministrazione un'istanza di accesso volta ad ottenere l'esibizione di una serie di documenti, a suo parere, necessari per tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi. In particolare, l'odierna ricorrente ha chiesto l'accesso al provvedimento finale redatto dall'amministrazione resistente, a seguito di istanza di annullamento in via di autotutela del diniego di distacco temporaneo, presentata dalla ricorrente stessa, nonché una numerosa serie di domande di trasferimento e/o distacco temporaneo, per un arco temporale molto ampio, di altri dipendenti di altre sedi regionali dell'amministrazione resistente.

Decorsi i termini di legge prescritti, avverso il silenzio rigetto della suddetta amministrazione, la signora, il 3 marzo 2009, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione diretta della documentazione richiesta.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in esame rileva che tra la documentazione richiesta dall'odierna ricorrente sussiste un effettivo interesse diretto, concreto e attuale rispetto al provvedimento finale redatto dall'amministrazione resistente a seguito di istanza di annullamento in via di autotutela del diniego di distacco temporaneo, presentata dalla ricorrente stessa.

Oltre agli ormai consolidati principi ribaditi dalla scrivente Commissione e dalla giurisprudenza maggioritaria circa la prevalenza e la garanzia del diritto di accesso nel caso in cui il soggetto istante debba procedere alla tutela dei propri diritti, con riferimento al caso di specie, si evidenzia anche la recente sentenza del T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito".

Rispetto alla restante documentazione richiesta, avente ad oggetto una numerosa serie di domande di trasferimento e/o distacco temporaneo, per un arco temporale molto ampio, di altri dipendenti di altre sedi regionali dell'amministrazione resistente, la ricorrente ha chiesto tali documenti per verificare se l'amministrazione ha tenuto comportamenti difformi in casi analoghi, ossia se l'Agenzia delle Entrate ha concesso, a diverso titolo, trasferimenti e/o distacchi ad altri dipendenti a parità di condizioni.

Anche in questo caso, la Commissione ritiene che il ricorrente sia titolare di un interesse ad accedere ai documenti indicati considerato che i documenti richiesti sono necessari per far valere un eventuale disparità di trattamento tra il ricorrente e altri casi analoghi, conformemente all'ormai consolidata giurisprudenza che ritiene prevalente il diritto di accesso nei casi in cui venga esercitato per la difesa dei propri interessi giuridici, secondo il dettato dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90.

In ogni caso, poiché l'elevato numero dei documenti richiesti potrebbe intralciare l'attività degli uffici, nonché ledere la riservatezza di eventuali controinteressati presenti, si ritiene opportuno concedere alla ricorrente la visione e l'estrazione di copia dei documenti selezionati dalla stessa, con l'oscuramento di eventuali dati sensibili o personali di terzi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale

Fatto

La signora, dipendente dal 2006 dell'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, il 4 febbraio 2009, ha presentato un'istanza all'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale del Personale volta all'accesso ad alcuni documenti, a suo dire, necessari per approntare e delineare la propria linea difensiva processuale e dimostrare il perpetrarsi di comportamenti discriminatori tra lei e gli altri dipendenti nella procedura di mobilità avviata per l'anno 2007.

L'odierna ricorrente, infatti, asserisce una lesione dei propri diritti, non avendo avuto riconosciuta l'attribuzione del giusto punteggio nella suddetta procedura.

Decorsi trenta giorni, prescritti per legge, e non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente alla propria istanza, la signora, il 10 marzo 2009, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione diretta della documentazione richiesta.

Diritto

In generale si ricorda che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha introdotto una serie di disposizioni particolari, intese a tutelare le posizioni dei soggetti che si trovano in determinate condizioni di svantaggio psichico o fisico.

In particolare, l'art. 33, quinto comma, della legge in esame stabilisce che "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 29/7/96) ha ritenuto che la norma citata, pur avendo un alto intento umanitario, subordina il diritto di scegliere la sede di lavoro al verificarsi di precise e tassative condizioni di carattere soggettivo e di carattere oggettivo consistente, quest'ultima, nella circostanza che la scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore nei confronti del quale ricorrono tutte le predette condizioni soggettive è prevista "ove possibile".

Inoltre, la Corte Costituzionale ha statuito che la posizione giuridica di vantaggio prevista dall'art. 33, quinto comma della legge citata non è illimitata, potendo essere fatta valere soltanto "ove possibile".

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che "in sede di trasferimento di dipendenti che assistono familiari portatori di handicap, ai sensi dell'art. 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'amministrazione deve poter contemperare le proprie

esigenze organizzative con quelle assistenziali del dipendente, che non vanta un diritto soggettivo allo spostamento (C.d.S. Sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5319).

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto i documenti indicati per potere tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. La signora, pertanto, attraverso i documenti richiesti intende verificare se l'amministrazione ha tenuto comportamenti difformi in casi analoghi, ossia se l'Agenzia delle Entrate ha concesso, a diverso titolo, la mobilità ad altri dipendenti a parità di condizioni.

Al riguardo questa Commissione ritiene che il ricorrente sia titolare di un interesse ad accedere ai documenti indicati considerato che i documenti richiesti sono necessari per far valere un eventuale disparità di trattamento tra il ricorrente e altri casi analoghi, conformemente all'ormai consolidata giurisprudenza che ritiene prevalente il diritto di accesso nei casi in cui venga esercitato per la difesa dei propri interessi giuridici, secondo il dettato dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90.

In ogni caso, poiché l'elevato numero dei documenti richiesti potrebbe intralciare l'attività degli uffici, nonché ledere la riservatezza di eventuali controinteressati presenti, si ritiene opportuno concedere alla ricorrente la visione e l'estrazione di copia dei documenti selezionati dalla stessa, con l'oscuramento di eventuali dati sensibili o personali di terzi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale

Fatto

La signora, dipendente dal 2006 dell'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, il 2 febbraio 2009, ha presentato un'istanza all'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale del Personale volta all'accesso agli "*atti relativi al procedimento concluso con provvedimento prot. 2009/13782 come costituenti il fascicolo approntato dall'amministrazione per l'istruttoria del provvedimento e la emissione con ogni parere, provvedimento di rango intermedio, audizione, valutazione espressione di motivazione, riferimenti normativi e precedenti*" per procedere alla tutela dei propri diritti, chiedendo presso le competenti sedi giudiziarie la rettifica e l'annullamento della graduatoria stilata a conclusione della procedura di mobilità per l'anno 2007, a cui ha preso parte.

Decorsi trenta giorni, prescritti per legge, e non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente alla propria istanza, la signora, il 10 marzo 2009, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate l'esibizione diretta della documentazione richiesta.

In generale si ricorda che la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha introdotto una serie di disposizioni particolari, intese a tutelare le posizioni dei soggetti che si trovano in determinate condizioni di svantaggio psichico o fisico.

In particolare, l'art. 33, quinto comma, della legge in esame stabilisce che "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 29/7/96) ha ritenuto che la norma citata, pur avendo un alto intento umanitario, subordina il diritto di scegliere la sede di lavoro al verificarsi di precise e tassative condizioni di carattere soggettivo e di carattere oggettivo consistente, quest'ultima, nella circostanza che la scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore nei confronti del quale ricorrono tutte le predette condizioni soggettive è prevista "ove possibile".

Inoltre, la Corte Costituzionale ha statuito che la posizione giuridica di vantaggio prevista dall'art. 33, quinto comma della legge citata non è illimitata, potendo essere fatta valere soltanto "ove possibile".

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che "in sede di trasferimento di dipendenti che assistono familiari portatori di handicap, ai sensi dell'art. 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'amministrazione deve poter contemperare le proprie esigenze organizzative con quelle assistenziali del dipendente, che non vanta un diritto soggettivo allo spostamento (C.d.S. Sez. IV, 12 settembre 2006, n. 5319).

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto i documenti indicati per potere tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. La signora, pertanto, attraverso i documenti richiesti intende verificare se l'amministrazione ha tenuto comportamenti difformi alla legge nel stilare la graduatoria della procedura di mobilità a cui ha preso parte.

Al riguardo questa Commissione ritiene che la ricorrente sia titolare di un interesse ad accedere ai documenti indicati conformemente all'ormai consolidata giurisprudenza che ritiene prevalente il diritto di accesso nei casi in cui venga esercitato per la difesa dei propri interessi giuridici, secondo il dettato dell'art. 24, comma 7, legge n. 241/90.

In ogni caso, poiché la richiesta formulata dalla ricorrente è molto ampia, e può comportare l'accesso ad un elevato numero dei documenti con l'intralcio dell'attività degli uffici, nonché ledere la riservatezza di eventuali controinteressati presenti, si ritiene opportuno concedere la visione e l'estrazione di copia con delle limitazioni, vale a dire con l'oscuramento di eventuali dati sensibili o personali di terzi, e l'esclusione di quelli ritenuti riservati secondo le prescrizioni di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

Fatto

Il notaio, il 28 gennaio 2009, a seguito della comunicazione da parte del Consiglio Notarile d'appartenenza di istanza dell'Agenzia delle Entrate con cui si chiedeva l'attivazione di un procedimento disciplinare a suo carico, ha presentato a quest'ultima amministrazione istanza di accesso:

1) ad una serie di documenti, ed in particolare al fascicolo formato in riferimento al suddetto procedimento;

2) ad una numerosa serie di atti, a partire dall'anno 2000, riguardanti altri soggetti con la sua medesima qualifica professionale nei cui confronti sono stati eseguiti procedimenti analoghi.

L'istanza del si fonda sulla tutela dei propri diritti, anche mediante la dimostrazione di eventuali eccessi di potere compiuti dall'amministrazione nei suoi confronti.

Avverso il silenzio rigetto, il 10 marzo 2009, il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Diritto

Il ricorso è parzialmente fondato.

In merito all'istanza di accesso concernente il punto 1) di cui al fatto del presente ricorso, avente ad oggetto una serie di documenti, ed in particolare il fascicolo formato in riferimento al procedimento disciplinare a carico dell'odierno ricorrente, si rileva che il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante all'accesso, per poter procedere alla tutela dei propri diritti, ma esclusivamente rispetto ad un unico documento tra quelli richiesti, vale a dire il

fascicolo formato in riferimento al suddetto procedimento, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria sul tema.

In particolare, relativamente al caso di specie, si evidenzia la recente sentenza del T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui “l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito”.

Invece, l'istanza di accesso concernente il punto 2) di cui al fatto del presente ricorso, vale a dire la richiesta degli altri documenti e atti formulata dall'odierno ricorrente non è da ritenersi, ammissibile, poiché si considera volta ad un controllo dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo. Si evidenzia, infatti, che “il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile”, secondo quanto stabilito dal T.A.R. Roma Lazio Sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579. Si consideri, anche, la più recente pronuncia in merito espressa dal Consiglio Stato Sez. V, 17 maggio 2007, n. 2513, nella quale si ribadisce che “l'esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa”.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con le limitazioni indicate, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Unione italiana delle camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Unioncamere, ROMA

Fatto

La sig., dichiarata idonea al terzo posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere nazionale (G.U. IV Serie speciale n. 99 del 19 dicembre 2003), ha chiesto, in data 7 gennaio 2009, all'Unioncamere di accedere ai seguenti documenti:

- provvedimento di assegnazione del responsabile del trattamento dei dati personali, conferiti dall'istante nella domanda di partecipazione per l'assunzione di un funzionario di II livello in ambito giuridico (G.U. IV Serie speciale n. 99 del 19 dicembre 2003) presso la Unioncamere nazionale;
- provvedimento di assegnazione dell'incaricato o incaricati responsabile del trattamento dei dati personali, conferiti dall'istante nella domanda di partecipazione per l'assunzione di un funzionario di II livello in ambito giuridico (G.U. IV Serie speciale n. 99 del 19 dicembre 2003) presso la Unioncamere nazionale;
- provvedimento di assegnazione del responsabile del trattamento dei dati personali, conferiti dall'istante nella richiesta di accesso ai documenti amministrativi del 14 febbraio 2005;
- provvedimento di assegnazione dell'incaricato o incaricati responsabile del trattamento dei dati personali, conferiti dall'istante nella richiesta di accesso ai documenti amministrativi del 14 febbraio 2005;
- provvedimenti del Segretario generale, adottati successivamente al ricevimento di una missiva recapitata all'istante in data 10 dicembre 2004 e al ricevimento da parte dell'istante di una telefonata in data 29 marzo 2005.

Il contenuto minaccioso e intimidatorio sia della telefonata che della missiva hanno, dunque, indotto la signora a chiedere l'esercizio del diritto di accesso per acquisire elementi per indagare sugli eventi accaduti descritti ed esperire le conseguenti azioni giurisdizionali a tutela dei propri diritti.

L'amministrazione, con nota del 4 febbraio 2009, ha negato l'accesso ai primi quattro documenti richiesti *"in ragione della genericità della motivazione posta a base dell'istanza di accesso e della mancata specifica indicazione della posizione giuridica soggettiva che si intende far valere"*. Rispetto alla richiesta di accesso ai provvedimenti del Segretario generale, invece, l'amministrazione ha fatto decorrere i termini di legge facendo così maturare un tacito diniego.

Avverso il provvedimento di diniego del 4 febbraio 2009, nonché contro il diniego tacito, la sig., il 16 febbraio 2009, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione e successivamente, il 18 febbraio 2009, ha inviato altresì della documentazione ad integrazione del ricorso stesso.

L'Unioncamere nazionale il 20 febbraio 2009 ha trasmesso una memoria con cui ha confermato il diniego espresso.

Il 4 marzo 2009, la signora ha presentato nuovamente ricorso alla scrivente Commissione per la medesima situazione su esposta.

L'Unioncamere nazionale il 12 marzo 2009 ha trasmesso una nuova memoria con cui ha confermato il diniego espresso, ritenendo altresì il presente ricorso non adeguatamente motivato.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché non è proposto avverso nuove determinazioni o un nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

Vero è, infatti, che l'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, dispone che la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento; ma ciò logicamente esclude la possibilità di riproporre il ricorso alla Commissione avverso determinazioni meramente confermativa, quale è quella in esame.

L'art. 25 della legge n. 241/90, in ogni caso, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e contro le decisioni della Commissione, consente all'interessato, nel termine di trenta giorni, di presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazioni resistenti: Prefettura di Siracusa e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fatto

L'avv., con istanza del 30 dicembre 2008, ha chiesto al Prefetto di Siracusa e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il rilascio di una serie di atti relativi al procedimento espropriativo di un fondo di sua proprietà

A fondamento della suddetta istanza, l'avv. ha precisato che gli stessi erano necessari per far valere il suo diritto alla corresponsione di quanto dovutogli per la perdita dell'immobile, non avendo mai percepito alcun compenso né alcun risarcimento del danno.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 28 gennaio 2009, ha trasmesso l'istanza di accesso dell'odierno ricorrente al Provveditorato delle opere pubbliche per la Calabria e la Sicilia, sua struttura periferica, mentre la Prefettura di Siracusa non ha dato alcun riscontro.

Pertanto, l'avv., il 6 marzo 2009, ha presentato due ricorsi alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, avverso il rigetto dell'istanza formulata sia dalla Prefettura di Siracusa sia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Diritto

In via preliminare, la Commissione specifica che di seguito procede alla trattazione unitaria dei due ricorsi presentati dall'Avv., aventi medesimo oggetto.

Venendo al merito, i ricorsi sono fondati.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il C.d.S. ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Sempre il Consiglio di Stato (V sezione, sentenza n. 2511 del 16 maggio 2008) di recente ha confermato che "alla luce della evoluzione normativa deve concludersi che l'accesso necessario a curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti è sempre prevalente sulla riservatezza del terzo anche se intacchi dati sensibili, salva la più accentuata tutela per i dati c.d. "supersensibili"; in quest'ultimo caso il responsabile del procedimento, in base ad una valutazione casistica effettuata sulla scorta del menzionato art. 60, darà prevalenza al diritto di accesso nei limiti della "stretta indispensabilità" prevista dalla norma, solo se la situazione soggettiva sottostante sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; la novella formulazione dell'art. 24, non pone più alcun limite "modale" all'accesso, che, dunque, potrà tradursi in un rilascio dell'atto e non più nella mera visione dello stesso (come ritenuto dall'ad. plen. n. 5 del 1997); pertanto l'interesse alla riservatezza tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi recede quando l'accesso stesso è esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr. C.d.S., Sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1699)".

Considerato quanto sopra esposto, i documenti richiesti non possono, dunque, ritenersi inaccessibili, neanche a fronte del diniego dell'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa - nel bilanciamento degli interessi contrapposti - è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza si è espressa sul tema anche affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, Sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Infine, con riferimento al caso di specie, si evidenzia la recente sentenza del T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui “l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito”.

PQM

La Commissione accoglie i ricorsi.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.I.S.A.L. S.p.A.

Fatto

....., titolare di una rivendita edicola, ha presentato domanda per divenire ricevitore Sisal Superenalotto; successivamente, in data 7.1.2008, con raccomandata A.R. spedita il giorno successivo, il ricorrente ha chiesto alla Sisal di potere accedere alla scheda di sopralluogo redatta dal funzionario Sisal ed al regolamento generale per l'autorizzazione di ricevitoria Superenalotto.

Avverso il silenzio-rigetto dell'amministrazione ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla Commissione di ordinare alla Sisal S.p.A., l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

L'assunto del ricorrente secondo il quale la Sisal S.p.A., con riferimento alla sua attività di raccolta scommesse e gestione pronostici, va considerata come gestore di pubblico servizio in senso tecnico, qualificabile come "pubblica amministrazione", ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/90 è fondato (cfr. *ex plurimis*, T.A.R. Veneto, I, 13.10.2004, n. 3726, T.A.R. Lombardia Milano, III, 31 luglio 2002, n. 3280, Cass., s.u., 1 aprile 2003, n. 4994).

Non vi è dubbio che il ricorrente, quale titolare del diritto di iniziativa economica, costituzionalmente garantito (art. 41 Costituzione), aspirando a divenire ricevitore Sisal Superenalotto, abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all'acquisizione dei documenti richiesti, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, sicché il diniego tacitamente opposto dalla Sisal S.p.A. alla sua istanza di accesso è assolutamente ingiustificato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando la Sisal S.p.A. a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Sede di Venezia-terraferma.

Fatto

Il signor, in data 18.12.2008 chiedeva all'INAIL, con nota inviata a mezzo telefax in data 18.12.2008, l'accesso al verbale della visita collegiale effettuata nei suoi confronti in data 13.11.2008, ribadendo tale richiesta a mezzo di raccomandata A.R. ricevuta dall'INAIL in data 23.12.2008.

L'INAIL, a mezzo di raccomandata A.R. del 15.1.2009, differiva l'accesso alla relazione della visita collegiale del 13.11.2008, alla conclusione del relativo procedimento, rappresentando che tale relazione era in possesso del patronato al quale il ricorrente aveva conferito mandato.

Il signor, in data 23.2.2009, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi avverso il differimento a data non specificata dell'accesso al verbale della visita medica collegiale cui era stato sottoposto in data 13.11.2008 presso la sede dell'INAIL di Marghera, chiedendo inoltre che la Commissione ordinasse all'INAIL di comunicare al ricorrente la data certa della conclusione del procedimento relativo all'accertamento della malattia professionale del ricorrente.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la necessità di acquisire copia della ricevuta di ritorno della cartolina A.R. della nota del 15.1.2009 con cui l'INAIL ha differito l'accesso al documento richiesto dal ricorrente, al fine di verificare la tempestività del ricorso, alla stregua del disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, che impone al ricorrente l'osservanza del termine di termine di trenta giorni, decorrente dalla data in cui è stato comunicato il differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione invita l'INAIL a produrre copia della cartolina A.R. di cui in motivazione, facendo presente che i termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per la previdenza sociale

Fatto

Il signor, ex dipendente dell'INPS, in data 21 luglio 2008 ed in data 29 settembre 2008 chiedeva alla sede di Varese dell'INPS copia di tutta la documentazione sanitaria esistente nel suo fascicolo personale relativa alle affezioni morbose di natura neuro-psichica sofferte durante la sua permanenza in servizio alle dipendenze dell'INPS nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1956 ed il 1 maggio 1991.

In data 27.9.2008 l'Amministrazione inviava al ricorrente copia della documentazione sanitaria relativa al periodo compreso tra il 21.2.1979 ed il 21.8.2006; in data 17.10.2008 l'INPS comunicava al ricorrente la non esistenza agli atti dell'Amministrazione di documentazione ulteriore rispetto a quella inviata.

In data 21 ottobre 2008 ed in data 31 dicembre 2008 il signor ribadiva la propria istanza di accesso alla documentazione sanitaria esistente nel suo fascicolo personale relativa al predetto periodo.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi perché fosse accertato l'obbligo dell'Amministrazione a consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

Successivamente, in data 17.3.2009 l'INPS allegava una nota dell'Ufficio competente alla gestione degli archivi del personale, con cui si comunicava che l'unica documentazione sanitaria concernente il ricorrente esistente agli atti dell'Amministrazione è costituita dalla certificazione sanitaria di idoneità al servizio nonché una certificazione sanitaria risalente al 14.10.1960 rilasciata da un medico specializzato in psichiatria.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Non vi è alcun dubbio sulla sussistenza del diritto di accesso del ricorrente, trattandosi di documentazione sanitaria concernente personalmente lo stesso, alla cui acquisizione il ricorrente ha un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

Pertanto l'Amministrazione è tenuta ad accogliere tale istanza nei limiti in cui i documenti in questione siano compresi tra quelli agli atti dell'Amministrazione, consentendo l'accesso ai documenti indicati nella nota inviata dall'Amministrazione in data 17.3.2009.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: AA

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fatto

La signora AA quale figlia della signora BB, il 28 ottobre 2008 presentava un'istanza di accesso alla documentazione amministrativa depositata dalla signora BB a sostegno del ricorso proposto per ottenere l'indennità di accompagnamento (manifestando, in particolare, l'interesse ad ottenere copia dei certificati medici dell'anno 2003 a firma del dottor, all'epoca componente della commissione di prima istanza, e successivamente consulente tecnico di ufficio).

A sostegno della predetta istanza la signora AA deduceva l'esigenza di tutelare i diritti della madre, facendo presente che era in corso un giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno nei confronti della madre dell'istante, in considerazione del grave stato di salute in cui versava, nel corso del quale erano state formulate valutazioni medico-legali chiaramente contrastanti con le conclusioni cui erano addivenuti, cinque anni addietro, sia il consulente di parte del Ministero del Tesoro, sia il dottor

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, la signora AA, in data 30.12.2008 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, al fine ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 14 gennaio 2009, rilevato il difetto di legittimazione della ricorrente, non essendo la stessa munita di alcuna procura rilasciata dalla madre, e comunque l'omessa allegazione di un interesse personale e diretto della ricorrente all'acquisizione della documentazione richiesta, dichiarava l'inammissibilità del ricorso.

Successivamente, in data 24.2.2009, la signora AA, avendo premesso di aver presentato l'istanza di accesso mossa da un proprio interesse diretto, concreto ed attuale all'acquisizione dei documenti richiesti, al fine di ottenere una giusta e serena decisione della causa promossa per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della madre (attualmente pendente dinanzi alla Corte di appello di Roma), insisteva per l'accoglimento dell'originario ricorso.

Diritto

L'avverso ricorso deve esser dichiarato inammissibile, essendo diretto a sollecitare un riesame dell'originario ricorso sulla base degli stessi elementi che avevano condotto la Commissione a dichiararne l'inammissibilità.

Avverso la determinazione adottata dalla Commissione in data 14.1.2009, la ricorrente avrebbe potuto adire il T.A.R. Lazio, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: VV

contro

Amministrazione resistente: Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali,

Fatto

Il dottor VV, già Segretario generale della Provincia di Potenza, in data 10 novembre 2008 rivolgeva all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali istanza di accesso al decreto del Ministero dell'Interno n. 173015 del 6.2.1996, con cui il dottor WW era stato escluso dalla partecipazione al concorso per titoli a posti di segretario generale di 1^a classe vacanti nei Comuni di Milano e Palermo e nella Provincia di Palermo indetti con D.M. 7 giugno 1995.

L'odierno ricorrente motivava l'istanza adducendo la necessità di acquisire elementi utili per la tutela dei suoi interessi legittimi, se del caso anche in sede giurisdizionale, essendo stato candidato al concorso per la sede di segreteria generale del Comune di Milano.

L'Agenzia, con nota del 10.12.2008, pervenuta al dottor VV in data 18.12.2008, rigettava l'istanza di accesso, facendo rilevare la mancanza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad accedere al documento richiesto.

In data 27.12.2008, il signor VV reiterava la propria istanza di accesso, giustificando la propria richiesta in ragione della sua partecipazione sia al concorso per la copertura dei posti di segretario generale del Comune di Milano, sia a quello per il posto di Segretario Generale del Comune di Potenza (all'esito del quale era risultato vincitore il dottor WW) e del suo interesse alla verifica, proprio in qualità di candidato, della correttezza delle predette procedure concorsuali.

Con nota del 29.1.2009 l'Agenzia confermava il rigetto dell'istanza di accesso.

In data 25.2.2009 il signor VV adiva la Commissione per sentir ordinare all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali l'esibizione del documento inutilmente richiesto all'Amministrazione.

Il ricorrente ribadiva di esser titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità delle procedure concorsuali cui ha partecipato, richiamando il recente orientamento della giurisprudenza amministrativa (in particolare la sentenza n. 6450/2008 del T.A.R. Lazio), secondo il quale le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti che, una volta acquisiti alla procedura concorsuale fuoriescono dalla sfera personale dei partecipanti, sicché rispetto a tali documenti non viene in rilievo l'esigenza di tutela della riservatezza dei partecipanti, per cui gli stessi non sono qualificabili come controinteressati rispetto ad eventuali istanze di accesso.

A maggior ragione, ad avviso del ricorrente, non si potrebbe precludere l'accesso ad un decreto ministeriale di esclusione da un concorso, espressamente citato nelle premesse di un altro decreto ministeriale (recante l'approvazione della graduatoria di un pubblico concorso), facendo valere l'esigenza di tutela della riservatezza del destinatario di tale decreto.

Il ricorrente contestava l'affermazione contenuta nella nota dell'Agenzia del 29 gennaio 2009 secondo la quale l'accesso al documento in questione non risponderebbe ad un interesse attuale dell'istante, non essendo più possibile l'attivazione di alcuna iniziativa di tutela da parte del ricorrente né sul piano amministrativo, né sul piano giurisdizionale.

A tal riguardo si richiamava l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale il diritto di accesso, così come è configurato dall'art. 22 della legge n. 241/90, è assolutamente autonomo rispetto al diritto di difesa della situazione giuridica sottesa al diritto di accesso, non essendo necessario che tale situazione assurga al rango di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. Inoltre il ricorrente osservava che l'accesso alla tutela giurisdizionale non si atteggia necessariamente come un rimedio impugnatorio, essendo ben possibile ipotizzare la proposizione di un'azione risarcitoria a fronte di eventuali condotte illecite da parte della P.A.

Conclusivamente il ricorrente precisava che il proprio interesse ad acquisire il documento in questione consisterebbe nell'esigenza di comprendere le ragioni per le quali l'Amministrazione da un lato ha escluso il dottor WW dal concorso per la copertura dei posti di Segretario generale dei Comuni di Milano e Palermo e della Provincia di Palermo, di classe 1^A (con il D.M. del 6.2.1996), e dall'altro gli ha consentito di partecipare al concorso per il posto di Segretario Generale del Comune di Potenza (appartenente alla medesima classe 1^A), concorso al quale anche il ricorrente ha partecipato, essendo stato incluso nella graduatoria di merito, nonostante l'identità dei requisiti di ammissione ai concorsi per la copertura delle sedi di classe 1^A.

L'accesso al documento richiesto consentirebbe al ricorrente di verificare la regolarità della procedura concorsuale per la sede del Comune di Potenza alla quale ha regolarmente partecipato.

In data 17.3.2009 l'Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali inviava una memoria alla Commissione.

In primo luogo l'Amministrazione eccepeva la tardività del ricorso, sul rilievo che era stato proposto ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni dalla prima nota con cui l'Agenzia aveva negato l'accesso.

In secondo luogo l'Agenzia escludeva la titolarità di un interesse diretto e concreto del ricorrente dell'istante ad accedere al documento in questione, sia perché l'istanza di accesso non appariva strumentale ad alcuna situazione giuridicamente rilevante riferibile allo stesso, sia perché il dottor VV, pur avendo partecipato al concorso da cui era stato escluso il signor WW con il provvedimento cui si chiedeva l'accesso, non si era utilmente collocato nella graduatoria dei candidati al concorso *de quo*.

Conclusivamente l'Agenzia contestava l'assunto del ricorrente circa l'identità dei requisiti di ammissione ai concorsi per l'accesso alle diverse sedi di segretario generale di classe 1^A indetti con un unico bando di concorso. In forza di quanto disposto dall'art. 11 del d.P.R. n. 749 del 1972, i requisiti di ammissione al concorso per le sedi del Comune di Palermo e del Comune di Milano, entrambi Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, non sarebbero identici ai requisiti di ammissione al concorso per la sede del Comune di Potenza, Comune con popolazione inferiore a 250.000 abitanti.

Diritto

Preliminarmente deve esser rigettata l'eccezione di inammissibilità (*rectius*: irricevibilità) del ricorso per tardività.

Il ricorrente ha sottoposto all'esame della Commissione il rigetto dell'istanza di accesso contenuto nella nota del 29.1.2009, sicché è con riferimento a tale data che va verificata la tempestività del ricorso.

La Commissione essendo stata adita in data 25.2.2009, il ricorso è stato tempestivamente proposto.

Il ricorso deve essere accolto.

L'interesse su cui si fonda l'istanza di accesso del ricorrente è riconducibile alla circostanza che lo stesso, avendo partecipato alla procedura concorsuale per la copertura della sede di Potenza (all'esito della quale è risultato il vincitore il dott. WW), è stato incluso nella relativa graduatoria di merito.

L'accesso al provvedimento con cui il dr. WW è stato escluso dalla procedura per la copertura delle sedi di Milano e Palermo consentirebbe al ricorrente di appurare se tale esclusione è stata determinata dal mancato possesso di uno o più requisiti - che ad avviso del ricorrente sarebbero gli stessi per tutte le sedi di classe 1^A - o da altre ragioni, e di verificare la legittimità della procedura concorsuale per la sede del Comune di Potenza.

Vista la sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale, sia pur di carattere morale, del ricorrente ad accedere al documento richiesto, il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

Fatto

La signora, già Preside di un Liceo Scientifico di Roma, attualmente in pensione, proponeva tre distinte istanze di accesso, rispettivamente in data 15.10.02, in data 7.1.2003, ed in data 7.2.2003, all'Ufficio scolastico regionale di Roma, aventi ad oggetto gli atti relativi ad una indagine ispettiva concernente il Liceo in questione, determinati atti concernenti la sua attività lavorativa, nonché atti ritenuti indispensabili per la difesa (propria e dell'amministrazione di appartenenza) in un procedimento attivato da una docente avverso un decreto con cui era stata ritenuta l'assenza ingiustificata dal servizio.

La signora, sul rilievo che l'amministrazione non avrebbe soddisfatto integralmente le sue istanze di accesso, adiva la Commissione sollecitandone l'intervento perché le fosse consentito l'esercizio del diritto di accesso a copia degli atti più volte richiesti e non ottenuti o ottenuti con parti mancanti o oscurate, specificamente indicati dalla ricorrente.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 16 dicembre 2008, dichiarava l'irricevibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006, per esser stato tardivamente proposto.

Successivamente, in data 5.1.2009 e 11.2.2009, la signora, reiterava la propria richiesta di accesso indicando specificamente i documenti di cui chiedeva l'acquisizione. Con nota del 25.2.2009 la ricorrente adiva la Commissione per ottenere l'accesso agli atti più volte richiesti e non ottenuti o ingiustificatamente ottenuti con parti mancanti od oscurate.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

I documenti richiesti si riferiscono ad un'indagine ispettiva concernente il Liceo cui la ricorrente, in passato, fu preposta, in qualità di Preside, e sono stati ritenuti indispensabili ai fini della difesa in giudizio della stessa in un procedimento giudiziario attivato da un docente avverso un provvedimento con cui era stata ritenuta la sua ingiustificata assenza dal servizio. Appare evidente, pertanto, l'interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente ad acquisirli, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90 e risulta assolutamente ingiustificato il rifiuto, integrale o parziale, opposto dall'Amministrazione all'accesso chiesto dalla ricorrente, anche alla luce del disposto dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale dei Carabinieri di Livorno

Fatto

Il signor, Ispettore dell'Arma dei Carabinieri, in servizio nella qualità di Comandante provinciale dei Carabinieri di Marciana Marina (LI) chiedeva l'accesso ad un esposto presentato presso il Comando provinciale di Livorno da un privato in cui sarebbero state riportate affermazioni altamente offensive nei confronti dell'istante.

Tale istanza veniva respinta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Livorno, con nota del 2.2.2009, comunicata al signor in data 9.2.2009, sul rilievo che si tratterebbe di un atto giudiziario sottoposto a segreto istruttorio.

In data 9.3.2009 il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso al predetto esposto, assumendo che tale atto non può esser qualificato come atto giudiziario, non essendo un atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Livorno inviava alla Commissione, in data 14 marzo 2009, una memoria nella quale ribadiva le proprie ragioni.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

La denuncia o l'esposto presentato all'autorità di polizia giudiziaria, e successivamente trasmesso da essa al pubblico ministero, in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 347 c.p.p., rientra nella categoria dei documenti amministrativi, ex art. 22 della legge n. 241/90, sicché è illegittimo il diniego di accesso ad un esposto/denuncia (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Sez. I bis, sentenza n. 5406/2008). Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che solo nel caso in cui la denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria, ad essa specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, in quanto tali soggetti al segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e, conseguentemente sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90. Nel caso in cui, invece, la denuncia sia stata presentata all'autorità giudiziaria dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p. (C.d.S., VI, sent. n. 22/99; C.d.S., VI Sez., sent. n. 7389/2006).

Nel caso di specie è indubbio che il Comando provinciale dei Carabinieri di Livorno, lungi dall'aver esercitato poteri di polizia giudiziaria, ha esercitato il potere-dovere di trasmettere all'autorità giudiziaria, ex art. 347 c.p.p., una *notitia criminis*, nell'esercizio delle proprie istituzionali competenze amministrative. Ne consegue che il documento richiesto dal ricorrente non è coperto dal segreto istruttorio (*rectius*: delle indagini preliminari) ed è, pertanto, pienamente ostensibile.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza - Comando regionale della Puglia.

Fatto

Il signor, appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Monopoli, in data 2.2.2009, presentava istanza di accesso al Comando regionale della Puglia della Guardia di Finanza a tutti i documenti posti alla base del provvedimento del 23 gennaio 2009 emesso nei suoi confronti - con cui l'Amministrazione lo aveva diffidato a cessare l'attività commerciale della "Montecarlo s.a.s.", nella cui gestione sarebbe stato coinvolto - dal Comando Regionale della Guardia di Finanza.

In data 13.2.2009 il Comando regionale Puglia gli comunicava l'accoglimento parziale dell'istanza, con esclusione delle parti non accessibili ai sensi del D.M. 603/96 del Ministero delle Finanze, indicando specificamente gli atti ai quali era consentito l'accesso.

Con ricorso del 25.2.2009 il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere, in via principale, l'accesso ai documenti amministrativi allegati alle note n. 255695/2008 del 2.12.2008 e n. 22227/2009 del 16.1.2009 del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bari ed in via subordinata, l'indicazione del numero di protocollo, della data di protocollo e del nome del soggetto emittente degli atti sottratti all'accesso.

A sostegno del ricorso si contesta la possibilità di giustificare l'esclusione dell'accesso ai documenti in questione, ai sensi del D.M. n. 603/96 - che non consente l'accesso ai documenti del Corpo della Guardia di Finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonché all'esecuzione del servizio stesso, alle relazioni, ai rapporti ed alle informative concernenti l'attività svolta nei servizi istituzionali - sul rilievo della illegittimità del predetto provvedimento regolamentare e della conseguente necessità di disapplicarlo, per contrasto con la legge n. 241/90 e con l'art. 8 del d.P.R. n. 352/92, ove interpretato nel senso che esso precluderebbe l'accesso ai documenti richiesti dal ricorrente.

Il Comando regionale della Puglia in data 13.3.2009 inviava una memoria alla Commissione nella quale ha ribadito la correttezza dell'operato dell'Amministrazione che ha consentito al ricorrente l'acquisizione degli atti indispensabili a ricostruire l'iter logico-giuridico che ha determinato l'adozione del provvedimento di diffida.

La limitazione dell'accesso imposta dalla necessità di salvaguardare il corretto esercizio dell'attività istituzionale in parola, in conformità al dettato del regolamento di cui al D.M. n. 603/96, non avrebbe affatto pregiudicato la possibilità del ricorrente di far valere le sue ragioni.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Il diniego dell'accesso agli allegati alle note nn. 255695/2008 e 22227/2009 del Comando provinciale di Bari non appare giustificato dal disposto dell'art. 4, lettera f) del D.M. n. 603/96, che esclude l'ostensibilità delle relazioni di servizio redatte da militari del Corpo della Guardia di Finanza nell'esercizio dei loro compiti di tutela dell'ordine di sicurezza pubblica.

Il ricorrente è interessato a conoscere la documentazione posta alla base di un provvedimento con cui era stato diffidato a cessare lo svolgimento di un'attività incompatibile con l'appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza.

Le relazioni di servizio redatte nell'ambito del procedimento all'esito del quale è stato adottato il provvedimento amministrativo in parola non sono, con tutta evidenza, riconducibili allo svolgimento del servizio diretto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. In relazione a tali documenti appare assolutamente ingiustificata la compressione del diritto di difesa del ricorrente obiettivamente determinata dalla limitazione dell'accesso opposta dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli

Fatto

Il signor, in data 6.1.2009, rivolgeva al Comando provinciale dei Carabinieri - Reparto Operativo - Nucleo Informativo di Napoli istanza di accesso al foglio n. 274/13-13/98 prot. (*rectius*: 1994) datato 28.1.1999 del Comando Compagnia Carabinieri di Treviso per dimostrare al Consiglio di Stato (sic!) che tale documento non classificato ed individuato come carteggio ordinario, presente agli atti della pratica permanente nr. 0355264 impiantata presso il predetto Comando, non riporta la stampigliatura "RISERVATO".

In data 8.1.2009, il Comando provinciale dei Carabinieri - Reparto Operativo - Nucleo informativo di Napoli comunicava all'odierno ricorrente che la sua istanza era stata inoltrata, per competenza, al Comando Compagnia Carabinieri di Treviso, che aveva formato i documenti richiesti.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza il signor, in data 26.2.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso al documento richiesto, contestando la sentenza n. 6187/2008 del Consiglio di Stato che, in riforma della sentenza n. 2004/2007 del T.A.R. Veneto, aveva escluso l'ostensibilità del documento in questione, sul rilievo che si trattava di nota redatta nell'ambito di attività informativa attinente all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, riportante, nell'intestazione e a piè di pagina la dicitura "riservato".

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, in data 14.3.2009, inviava una memoria alla Commissione nella quale faceva rilevare l'inammissibilità del ricorso, per esser diretto a mettere in discussione una decisione del Consiglio di Stato che aveva escluso la sussistenza del diritto di accesso del ricorrente al documento in questione.

Diritto

La Commissione ritiene di dover condividere il rilievo contenuto nella memoria dell'Amministrazione circa l'inammissibilità del ricorso, per esser preordinato a contestare un giudicato del supremo Consesso di giustizia amministrativa che si è definitivamente pronunciato sulla legittimità del diniego di accesso al documento in questione, già impugnato in sede giurisdizionale dal ricorrente.

Il rimedio giustiziale del ricorso alla Commissione è assicurato dall'ordinamento giuridico in via aggiuntiva e preventiva rispetto al ricorso giurisdizionale (articolo 24, comma 4, legge n. 241/90), ma non può certo essere utilizzato come strumento per promuovere un riesame di una lite risolta definitivamente con una sentenza del Consiglio di Stato.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di Torre Annunziata

Fatto

Il signor, in data 26.1.2009 chiedeva alla Cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno giustificato la decisione del Cancelliere di trasmettere all'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Napoli - Circoscrizione Napoli II una documentazione per una trascrizione immobiliare contro il ricorrente, nonché la via di trasmissione della nota per la trascrizione, nonché il nome del funzionario di Cancelleria responsabile del relativo procedimento. Con nota del 26.1.2009 l'odierno ricorrente chiedeva all'UNEP - Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti - presso il Tribunale di Torre Annunziata di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che avevano determinato la decisione di notificare al ricorrente l'atto di precetto per obbligo di fare, pur in mancanza di un titolo esecutivo attestante un diritto certo liquido ed esigibile, asseritamente non notificatogli, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 474 e 479 c.p.c.

Non avendo ottenuto alcuna risposta a tali richieste il signor, in data 3.3.2009, adiva la Commissione per ottenere la soddisfazione di tali richieste.

Il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, in data 12 marzo 2009, inviava una memoria alla Commissione in cui, rilevata preliminarmente la non applicabilità della legge n. 241/90 ai procedimenti giurisdizionali, si giustifica puntualmente l'operato del Cancelliere

In data 13 marzo 2009, il Dirigente dell'Ufficio UNEP del Tribunale di Torre Annunziata inviava una memoria nella quale, a sua volta, sosteneva la non applicabilità all'UNEP della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi e ribadiva la legittimità dell'operato dell'Ufficio nella procedura concernente il ricorrente.

Diritto

La Commissione deve dichiarare che non vi è luogo a provvedere sul ricorso.

L'odierno ricorrente si duole dell'omessa evasione da parte dell'Amministrazione di due richieste che, lungi dal poter essere qualificate come istanze di accesso a documenti amministrativi, si risolvono in mere richieste di giustificazione dell'operato di uffici pubblici in una procedura di esecuzione immobiliare alla quale è interessato il ricorrente.

Non avendo il ricorso ad oggetto un diniego (espresso o tacito) di accesso a documenti amministrativi, non vi è luogo a provvedere da parte della Commissione.

PQM

La Commissione dichiara che non vi è luogo a provvedere sul ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: "Regione Carabinieri "Veneto" - Comando provinciale di Venezia

Fatto

Il signor, Maresciallo Ordinario dei Carabinieri, in servizio presso il Comando di San Donà di Piave - Aliquota radiomobile, essendo venuto casualmente a conoscenza del fatto che dal mese di giugno al mese di agosto dell'anno 2008 erano state redatte diverse relazioni di servizio sul proprio conto, richieste dall'allora Comandante di compagnia ad alcuni subalterni, inoltrava, in data 24.10.2008, istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241/90, per ottenere copia di tali relazioni.

In data 26.11.2008 il ricorrente riceveva copia della nota inviata in data 22.11.2008 con cui il Comando provinciale Carabinieri di Venezia comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, invocando il disposto dell'art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241/90.

Con ricorso del 5.12.2008, il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir dichiarare il proprio diritto all'accesso ai documenti richiesti.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 14 gennaio 2009 accoglieva il ricorso originario.

L'Amministrazione, a seguito di tale decisione, in data 16 febbraio 2009, consentiva l'accesso alle relazioni di servizio in questione.

Il signor, in data 9.2.2009, presentava una nuova istanza di accesso al fine di ottenere le lettere di trasmissione delle predette relazioni di servizio all'autorità giudiziaria, nonché le memorie, le controdeduzioni, gli appunti, le segnalazioni e le proposte di sanzioni disciplinari, gli atti di avvio di procedimenti amministrativi e qualsiasi atto che avesse attinenza o che fosse scaturito a seguito di dette relazioni di servizio.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Venezia, in data 20.2.2009, rispondeva a tale istanza rigettandola sul rilievo che la documentazione richiesta fosse sottratta all'applicazione della legge n. 241/90, non costituendo documentazione amministrativa, bensì informativa, rimessa alle valutazioni esclusive dell'autorità giudiziaria.

In data 3.3.2009, il signor proponeva ricorso alla Commissione, al fine di ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Venezia, in data 17.3.2009, inviava una memoria alla Commissione, nella quale ribadiva le ragioni giustificative del rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La denuncia o l'esposto presentato all'autorità di polizia giudiziaria, e successivamente trasmesso da essa al pubblico ministero, in ottemperanza all'obbligo

sancito dall'art. 347 c.p.p., rientra nella categoria dei documenti amministrativi, ex art. 22 della legge n. 241/90, sicché è illegittimo il diniego di accesso ad un esposto/denuncia (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Sez. I bis, sentenza n. 5406/2008). Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di precisare che solo nel caso in cui la denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria, ad essa specificamente attribuite dall'ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, in quanto tali soggetti al segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e, conseguentemente sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90. Nel caso in cui, invece, la denuncia sia stata presentata all'autorità giudiziaria dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p. (C.d.S., VI, sent. n. 22/99; C.d.S., VI Sez., sent. n. 7389/2006).

Nel caso di specie è indubbio che il Comando provinciale dei Carabinieri di Venezia, lungi dall'aver esercitato poteri di polizia giudiziaria, ha esercitato il poterdovere di trasmettere all'autorità giudiziaria, ex art. 347 c.p.p., una *notitia criminis*, nell'esercizio delle proprie istituzionali competenze amministrative. Ne consegue che la documentazione qualificata come informativa da parte dell'Amministrazione, cui il ricorrente ha chiesto l'accesso non è coperta dal segreto istruttorio (*rectius*: delle indagini preliminari) ed è, pertanto, pienamente ostensibile.

Quanto agli atti originati e/o detenuti dal Comando provinciale di Venezia che abbiano attinenza con le relazioni di servizio in questione o che siano scaturiti a seguito delle stesse non possono essere ritenute estranee ad attività riconducibili all'ambito amministrativo.

Si tratta di documentazione che non può non esser pertinente a procedimenti amministrativi.

L'accesso a tali documenti deve esser consentito al ricorrente per le stesse ragioni già esposte nella precedente decisione della Commissione adottate all'esito dell'adunanza del 14 gennaio 2009, trattandosi di documenti direttamente e personalmente concernenti il ricorrente, interessato alla loro acquisizione per tutelare in giudizio le proprie ragioni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Telecom Italia S.p.A.

Fatto

Il signor, con istanza del 12.11.2008, in qualità di titolare dell'utenza telefonica all'epoca intestata alla ditta di cui era titolare, chiedeva a Telecom Italia S.p.A. la trasmissione dei tabulati delle chiamate telefoniche in entrata sulla predetta utenza relative ad un determinato periodo.

La richiesta veniva respinta da Telecom Italia S.p.A., con nota del 18.12.2008, nella quale si richiamava il combinato disposto degli articoli 8 comma 2 lettera f) e 132 comma 3 del d.lgs. n. 196/2003, così come novellato dalla legge n. 48 del 2008 e dal d.lgs. n. 109 del 2008 nonché il provvedimento adottato dal Garante della privacy del 3.11.2005, secondo il quale i dati di traffico entrante possono essere forniti all'interessato o al suo difensore quale imputato o indagato nel solo caso in cui il loro mancato rilascio sia effettivamente e concretamente idoneo a pregiudicare le investigazioni di cui alla legge 387/2000.

Il signor, con istanza datata 9.1.2009 rinnovava la originaria richiesta di trasmissione dei tabulati delle chiamate telefoniche della utenza telefonica intestata alla ditta di cui era titolare, rappresentando la necessità di venire in possesso di tali dati indispensabili ai fini dello svolgimento delle indagini difensive necessarie al fine di individuare gli autori delle molteplici chiamate telefoniche - operate da parte di persone che avevano chiesto la fissazione di appuntamenti di lavoro presso la sua ditta senza poi presentarsi - da cui era stata interessata l'utenza in questione in un determinato periodo.

A causa dell'insistenza di tali telefonate, il ricorrente si era visto costretto a sporgere denuncia - querela contro ignoti, per il reato di cui all'art. 660 c.p., presso la competente autorità giudiziaria, riservandosi di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il gestore del servizio di telecomunicazioni, in data 6.2.2009, reiterava il diniego dell'accesso chiesto dal ricorrente, limitandosi a richiamare il contenuto della nota del 18.12.2008.

Con ricorso del 2.3.2009 il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai tabulati telefonici delle chiamate in entrata sull'utenza indicata nell'istanza di accesso nel periodo 1.5.2008-14.10.2008.

Successivamente, in data 18 marzo 2009, Telecom Italia S.p.A. inviava una memoria nella quale eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sull'istanza di accesso in questione, per esser competente, in via alternativa il Garante per la protezione dei dati personali, ovvero il Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati personali e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

Diritto

L'eccezione di incompetenza della Commissione sollevata dalla Telecom S.p.A. è fondata.

La Commissione ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni svolte nella memoria della Telecom S.p.A. per dimostrare l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sul rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Non è contestabile che i tabulati telefonici relativi alle chiamate in entrata non costituiscono un documento, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90, non essendo qualificabili in termini di rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, ma di eventi.

Tali dati non sono detenuti dal gestore di telefonia nelle forme del documento amministrative, ma sono il frutto di tutta una serie di accertamenti da parte del gestore, consistenti nell'elaborazione di dati in suo possesso, laddove, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006, la pubblica amministrazione non è tenuta ad alcuna elaborazione di dati al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Si tratta di dati personali, l'accesso ai quali è compiutamente disciplinato dal c.d. codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003), il cui art. 145, comma 1, prevede che il relativo diritto possa esser fatto valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

In tal senso si è espressa anche la Commissione, come ha puntualmente rilevato la Telecom S.p.A., in sede di parere reso in data 25.11.2008 al Comune di Castiglione del Lago in materia di diritto di accesso ai tabulati telefonici.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza a decidere sul rigetto dell'istanza di accesso in questione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 145, comma 1 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/90.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Coordinamento Provinciale di Roma UGL Dogane
contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane - A.C.P.O.

Fatto

Il Coordinamento provinciale di Roma della Federazione UGL Dogane, organizzazione sindacale che assume di annoverare diversi iscritti nel comparto delle Agenzie fiscali, in data 24.11.2008 chiedeva al Direttore dell'A.C.P.O. (Area Centrale Personale ed Organizzazione) dell'Agenzia delle Dogane di acquisire i dati relativi ai procedimenti disciplinari istruiti dall'Agenzia delle Dogane, disaggregati a livello di singolo centro di responsabilità.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza, l'organizzazione in questione adiva la Commissione, con ricorso del 17.3.2009, per ottenere l'accesso alla documentazione contenente tali dati.

Con lo stesso ricorso il ricorrente chiede di poter accedere alla signatura informatizzata di protocollo con cui la propria richiesta di informazioni, relative ad un volantinaggio di natura politica effettuato il 9.10.2008 all'interno del civico presso il quale hanno sede gli uffici centrali dell'Agenzia delle dogane, del 10.10.2008 dovrebbe essere stata assunta agli atti dell'A.C.P.O.

Diritto

Il ricorso è in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

Quanto al silenzio-rigetto dell'istanza diretta ad acquisire i dati disaggregati relativi ai procedimenti disciplinari istruiti dall'Agenzia delle Dogane, è ampiamente decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 entro il quale il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale diniego, per cui il ricorso deve essere dichiarato irricevibile *in parte qua*, per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.P.R. n. 184/2006.

Per il resto il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, poiché non concerne il rifiuto, il differimento ovvero la limitazione dell'accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, ma si risolve in una richiesta di accesso rivolta direttamente alla Commissione, anziché all'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale Geometri - Roma

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 29 dicembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di un posto di dirigente di seconda fascia. All'esito delle prove scritte, svoltesi in data 26 e 27 aprile 2007, l'odierno ricorrente ha presentato al Consiglio nazionale geometri richiesta di accesso formale a tutti i documenti attinenti la procedura concorsuale di cui sopra. Tra i documenti oggetto dell'istanza l'..... richiedeva "(...) gli elaborati degli altri candidati relativi alle prove scritte concorsuali completi di eventuali schede di valutazione". Il successivo 18 ottobre l'amministrazione concedeva il chiesto accesso ad eccezione dei documenti relativi alle prove scritte degli altri candidati; diniego fondato dall'amministrazione sulla prevalenza da accordare nel caso di specie alla tutela della riservatezza degli altri candidati rispetto al bisogno di conoscenza dell'odierno ricorrente.

Contro tale parziale diniego, l'ing., in data 5 novembre 2007 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendo di volerne dichiarare l'illegittimità. Nella seduta del 22 novembre 2007 la Commissione rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli altri candidati che hanno svolto le prove scritte e nei cui confronti è stato chiesto l'accesso, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame. Con istanza di prelievo del 27 novembre 2008 (pervenuta il successivo 17 dicembre) il ricorrente ha chiesto la definizione nel merito del gravame. Nella seduta del 14 gennaio u.s. la Commissione ha accolto l'istanza del ricorrente volta a definire nel merito il gravame presentato il 5 novembre 2007. Ciò sia per il notevole lasso di tempo intercorso tra la pronuncia interlocutoria e l'istanza di prelievo durante il quale l'amministrazione non risulta che abbia assolto l'incombente della notifica ai controinteressati, sia per la sopravvenuta inutilità dell'incombente medesimo determinata dall'orientamento giurisprudenziale in materia di controinteressati, condiviso anche da questa Commissione, giusto il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Contro tale ultima decisione il Consiglio Nazionale Geometri, rappresentato e difeso dall'Avv., ha presentato istanza di riesame in data 30 gennaio 2009 (pervenuta il successivo 20 febbraio 2009). In particolare parte resistente eccepisce l'avvenuta e tempestiva notifica ai controinteressati; il sopravvenuto difetto di interesse del richiedente a causa del rigetto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il difetto di contraddittorio che ha connotato l'ultima decisione della scrivente Commissione oggetto di odierna impugnativa. Il 13 marzo u.s. l'ing.

..... ha inviato le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto dell'istanza di riesame, alle quali ha replicato parte resistente con nota del 19 marzo 2009.

Diritto

La Commissione, in merito ai motivi dell'istanza di riesame, osserva quanto segue. In primo luogo non risulta che l'amministrazione abbia comunicato alla scrivente l'avvenuta notifica ai controinteressati disposta nella decisione interlocutoria del 2007, contrariamente a quanto riportato dall'amministrazione nell'atto introduttivo del presente procedimento. Infondata è, inoltre, l'eccezione relativa al difetto di contraddittorio concernente la decisione del gennaio u.s. Al riguardo, invero, si osserva che l'istanza di prelievo formulata dall'..... è stata comunicata da quest'ultimo anche a parte resistente la quale, pertanto, avrebbe potuto svolgere le proprie difese prima della decisione resa in data 14 gennaio 2009.

Sul difetto di interesse dell'ing., la Commissione, infine, osserva che ai sensi dell'art. 25, legge n. 241/90, contro le pronunce della Commissione l'amministrazione, ove non le condivida, ha facoltà di adottare un nuovo provvedimento di rigetto tenendo conto delle motivazioni della decisione della Commissione. Non è prevista, invece, alcuna possibilità di instare per un riesame.

Per tali ragioni le censure di merito in punto di legittimazione attiva dell'accidente, svolte da parte resistente sia nell'istanza di riesame che nella memoria del 19 marzo u.s., non possono essere esaminate dalla scrivente restando assorbite in via pregiudiziale dai suesposti motivi di rigetto.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di riesame.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di Roma

Fatto

Il signor, nei mesi scorsi, ha chiesto al dirigente competente per l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma di avere copia di diverse note relative anche a terze persone per tutelare l'asserita lesione dei propri diritti conseguente alla mancata assegnazione di un incarico. Non avendo avuto alcun riscontro alla sua istanza, il signor ha presentato un ricorso alla Commissione che, lo scorso 16 settembre, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Dopo questa pronuncia, in data 15 ottobre 2008 il ha formulato nuova istanza all'anzidetto Ufficio Scolastico tesa da ottenere, tra l'altro, copia della mail con la quale è stata trasmessa la nota 30181 del 26 settembre 2006. Il successivo 17 novembre 2008, il signor ha presentato alla Commissione un nuovo ricorso avverso il silenzio rigetto, dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere nella seduta del 25 novembre 2008, essendo pervenuta il 21 novembre 2008 alla scrivente una memoria dell'amministrazione nella quale si comunicava che l'istanza dell'odierno ricorrente era stata soddisfatta.

Il signor, tuttavia, non ritenendosi soddisfatto della documentazione inviategli dall'amministrazione resistente, in data 27 novembre 2008, ha chiesto l'accesso a "documenti che attesterebbero in maniera inconfutabile l'effettivo inoltro" della nota contestata (n. 30181 del 26.9.06). In particolare, copia del documento n. 29053/1 del 28.9.2005, copia del registro di protocollo della trasmissione delle note 29053/1 del 28.9.05 e 30181 del 26.9.06 "da cui risulti evidente la sequenza temporale delle trasmissioni effettuate" ed, infine, visione dei modelli 3A e 3B, "allo scopo di verificare se risultino privi di timbri e data".

Non avendo ricevuto alcuna risposta alla propria istanza da parte dell'USP di Roma, il 27 dicembre 2008 ha presentato ricorso contro tale diniego tacito chiedendo che questa Commissione:

n. 1) inviti il responsabile dell'USP a fornire risposte alle richieste di informazioni e comportamenti contenute nell'istanza d'accesso del 15.10.08;

n. 2) si pronunci sull'accesso agli atti indicati nella sopraindicata richiesta del 27.11.08;

n. 3) valuti se agire in via giurisdizionale, contro l'amministrazione, circa l'errata indicazione della data del documento n. 30181 del 26.9.06.

La Commissione, con decisione del 24 gennaio u.s., ha dichiarato inammissibile il ricorso, per le domande nn. 1 e 3 non rientrando nelle proprie competenze, e per mancata notifica ai controinteressati per quanto riguarda la domanda n. 2.

Il 2 febbraio 2009, il signor, a seguito di quanto deliberato dalla scrivente Commissione con l'anzidetta decisione del 14 gennaio 2009, ha inviato al responsabile dell'USP di Roma una richiesta per prendere visione di un numero limitato (a scelta degli uffici) di modelli 3A e 3B consegnati dagli interessati alla stessa data del prof. allo scopo di verificare che la procedura adottata per quest'ultimo

risultasse essere identica a quella adottata per gli altri docenti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Roma.

Alle suddette richieste il responsabile dell'USP ha risposto con nota del 6 marzo 2009 negando l'accesso alla documentazione.

Pertanto, il signor, il 17 marzo 2009, ha presentato un altro ricorso alla scrivente Commissione contro tale diniego, chiedendo, inoltre, che l'amministrazione resistente venga invitata a fornire i chiarimenti circa l'operato adottato in passato sulla vicenda in questione.

Diritto

La Commissione rileva che la richiesta dei documenti formulata dall'odierno ricorrente è da ritenersi inammissibile, poiché priva dell'interesse di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 e da considerarsi volta ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, espressamente vietato dall'art. 24, comma 3, della citata legge n. 241.

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa stessa Commissione ormai consolidata al riguardo. Si evidenzia, infatti, che "il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all'impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile", secondo quanto stabilito dal T.A.R. Roma Lazio Sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579. Si consideri, anche, la più recente pronuncia in merito espressa dal Consiglio Stato Sez. V, 17 maggio 2007, n. 2513, nella quale si ribadisce che "l'esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.